

MOZIONE N° 24 Presentatore Patrizia GRAZIANI (1)

n. 10,30

XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE PROPOSTA DI MOZIONE

Il XXXII Congresso Nazionale Forense riunito in Venezia nei giorni 9-11 ottobre 2014

PREMESSO CHE

- Le Commissioni Pari Opportunità OUA e CNF, con il monitoraggio costante della Rete dei CPO presso i Consigli dell'Ordine hanno potuto rilevare che nonostante la mozione votata al XXXI Congresso Nazionale Forense a Bari ed il proliferare di protocolli adottati in diversi Tribunali e Uffici Giudiziari tesi a riconoscere quale legittimo impedimento a comparire in udienza per le avvocate lo stato di gravidanza o quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità nonché nel caso di improvvisa malattia di un figlio di età inferiore ai 3 anni, il problema non è ancora risolto.
- I protocolli di intesa che disciplinano le udienze assicurando la tutela della maternità e della genitorialità nella gestione delle udienze – penali e civili – nella organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense, infatti, non hanno natura vincolante e molto spesso, anche presso gli Uffici ove sono stati siglati, non vengono rispettati da alcuni magistrati.
- La carenza di una reale ed effettiva tutela in questo senso crea una palese discriminazione con evidente limitazione dell'esercizio professionale per le avvocate e gli avvocati madri e padri di famiglia.
- Si assiste poi ad una vera e propria negazione dei diritti, posti a tutela della maternità e paternità, nel caso di adozioni, affidamenti, congedi genitoriali e malattia dei figli.
- Al fine di garantire in tutti le sedi giudiziarie la tutela della maternità e della genitorialità nell'organizzazione e svolgimento delle attività giudiziarie, appare indispensabile e non più procrastinabile l'adozione di un testo normativo che ampli il concetto di legittimo impedimento a comparire in udienza nel senso richiesto.

Sollecita il CNF e l'OUA

A chiedere con fermezza al Ministro di Giustizia, al Governo e agli Organi Politici

- i) di portare a compimento la modifica dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale in materia di impedimento a comparire in udienza del difensore in stato di gravidanza (durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto) o quando ricorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, nonché nel caso di improvvisa malattia di ciascun figlio di età inferiore ai tre anni;

ii) di predisporre un testo normativo diretto a prevedere il legittimo impedimento a comparire nelle udienze civili per il difensore in stato di gravidanza (durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto) o quando ricorrano le altre condizioni previste dalle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, nonché nel caso di improvvisa malattia di ciascun figlio di età inferiore ai tre anni.

Sottoscrivono le delegate e i delegati al Congresso

- 1) -Patrizia Graziani CPO ROMA COS FORN'ESSORO F. Graz
- 2) SILVIA BELLONI CPO LI
- 3) IRONDELLA VERBA SM. EV.
WELWA ANASTASIO ROMA
- 4) GIOVANNA CUCCUINI CPO Ordine Arezzo
- 5) RICCARDO VANNUCCI AREZZO
- 6) PIERO MELANI GRAVERINI AREZZO P. del.
- 7) ROSA CAPRIA Rosa Capria PISA
- 8) VITO VANNUCCI LIVORNO
- 9) MICHELANDIOLO PANEBARCO FIRENZE
- 10) Lorenza Firenze
- 11) PIERFRANCESCO FOSCHI FOSCHI FOSCHI
- 12) ROSANNA MURA
- 13) STEFANO ZANRIVOLI CAGLIARI CAGLIARI
- 14) MATTIUCCI COSIMO D. TRAM

XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

VENEZIA – 9-10-11 OTTOBRE 2014

MOZIONE

- **PRESENTATA DA AVV. ANTONELLO TALERICO**
- **E AVV. VITTORIO COSCARELLA**

(RECAPITI 320.5705954 e antonello.talerico@avvocaticatanzaro.legalmail.it)

Con la recente riforma dell'Ordinamento Forense sono state introdotte talune disposizioni che hanno creato ulteriori ed asistemati sbarramenti che negano o rendono comunque più difficoltoso l'accesso e l'esercizio di alcune prerogative tecniche prima riconosciute alla categoria senza vincoli e/o inutili formalismi.

In particolare il riferimento è all'art. 22 («*Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori*»).

Prima della riforma, a parte l'opzione costituita dall'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482 (via molto di rado percorsa), si accedeva alle giurisdizioni superiori decorsi 12 anni di attività (già un'eternità), senza alcuna necessità di dare esami e frequentare corsi.

Ora invece, decorsi otto anni di attività, per accedere alle giurisdizioni superiori è imprescindibile *“lodevolmente e proficuamente”* avere *“frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF”* (alla quale si accederà tramite una preselezione) e, al termine del corso, avere passato un esame: *“Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione”*.

Tra l'altro il tutto è assurdo: per patrocinare i nostri clienti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea oppure avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non si deve frequentare alcun corso o passare attraverso alcun esame; per finire dinanzi alla Cassazione è stato invece prevista l'obbligatorietà di frequentare una Scuola e sostenere una verifica/esame con aggravio di costi e spese (e di tempo che per chi esercita realmente la professione forense è difficile da trovare, ancor più se costretto a doversi spostare dal luogo in cui è esercitata l'attività legale).

Per quanto sopra

CHIEDE

Al Congresso Nazionale Forense (ed ai componenti tutti dello stesso tra cui CNF, OUA e Associazioni riconosciute) di deliberare un provvedimento con cui dovrà sollecitare tutti i soggetti legittimati e coinvolti ex lege e con cui si impegnerà al fine di procedere a quanto necessario per

MODIFICARE

L'Art. 22 della Riforma forense («Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori»), procedendo alla soppressione de co. II-III-IV-V del medesimo articolo e, quindi all'eliminazione della previsione secondo cui è necessario ai fini dell'iscrizione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori frequentare (dopo almeno 8 anni di esercizio professionale) la Scuola Superiore dell'Avvocatura e, di poi sottoporsi ad una verifica finale di idoneità.

Introducendo di converso la previsione ante riforma, per cui l'abilitazione e l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori sarà possibile a tutti coloro che potranno dimostrare l'esercizio continuato ed ininterrotto della professione forense per almeno anni 12.

Catanzaro-Venezia, 09 Ottobre 2014

 - Avv. Antonello Talerico
Per. *Antonello Talerico*

(RECAPITI 320.5705954 e antonello.talerico@avvocaticatanzaro.legalmail.it

Seguono le sottoscrizioni:

MOZIONE POLITICA

MOZIONE DI RICHIESTA DI AUMENTO DI COMPETENZE PER GLI AVVOCATI

I delegati firmatari

VISTA la legge 31 dicembre 2012 n. 247 che prevede, tra l'altro l'introduzione delle specializzazioni per gli avvocati.

CONSIDERATO che tra le aree di specializzazione vi sarà anche quella relativa ai diritti reali (come prevista nella Tabella A, allegata allo schema del Decreto del Ministro della giustizia intitolato "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012 n. 247").

RITENUTO necessario riconoscere nuove competenze agli avvocati soprattutto alla luce delle diverse specializzazioni previste dalla legge professionale e dal suo regolamento di attuazione.

RITENUTO INOLTRE che già nel giugno 2007 l'On. Lulli propose con un proprio emendamento, non bocciato dal parlamento ma ritirato dallo stesso deputato su pressione dell'allora ministro della giustizia On. Mastella, la possibilità per gli avvocati di autenticare le sottoscrizioni ai contratti di compravendita immobiliare entro il valore catastale di 100.000 Euro.

CHIEDONO

Al Congresso Nazionale Forense di Venezia di impegnare il Consiglio Nazionale Forense, unitamente all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana (OUI) a promuovere presso il Governo ed il Parlamento affinché venga legislativamente prevista la legittimazione degli avvocati ad autenticare le sottoscrizioni ai contratti di compravendita immobiliare a beneficio dell'utente e comunque sempre nel rispetto della certezza dei traffici giuridici.

MOZIONE POLITICA

MOZIONE DI RICHIESTA DI AUMENTO DI COMPETENZE PER GLI AVVOCATI

I delegati firmatari

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 che prevede, tra l'altro, la possibilità di stipulare una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.

CONSIDERATO che lo stesso Decreto Legge prevede la possibilità per l'avvocato di certificare l'autografia delle sottoscrizioni, tranne nel caso in cui nell'accordo "*le parti concludano uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile*" (articolo 5, comma 3 del citato decreto legge).

RITENUTO, invece, necessario riconoscere anche all'avvocato la facoltà di autenticare le firme delle parti che abbiano concluso accordi negoziali che prevedano il trasferimento di diritti o il compimento di atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, in quanto tale esclusione vanificherebbe l'intento legislativo di snellire e velocizzare la risoluzione delle controversie attraverso convenzioni extragiudiziali - anche in materia di separazione personale e scioglimento del matrimonio civile -, obbligando le parti a ricorrere alla prestazione professionale di un notaio con ulteriore ed inutile aggravio dei costi.

CHIEDONO

Al Congresso Nazionale Forense di Venezia di impegnare il Consiglio Nazionale Forense, unitamente all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana (OUI) affinché promuovano presso il Governo ed il Parlamento l'eliminazione del comma terzo dell'articolo 5 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 e l'introduzione nello stesso decreto della possibilità per gli avvocati di autenticare sottoscrizioni di accordi aventi ad oggetto il trasferimento di diritti o il compimento di atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile con conseguente loro legittimazione alla successiva richiesta di trascrizione dei medesimi.

MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. ERMANNO
BALDASSARRE PER CONTO DI AGI
AVVOCATI GIURISTISTI ITALIANI

23

ore 18.15 del 9.10.14

AVV. ERMANNO BALDASSARRE

124 348 64 05 305

Mozione dell'Associazione AGR-Avocati Giuravanti Italia 3)

L'Associazione AGR chiede che il Congresso approvi la seguente mozione:

" Il Congresso chiede che il Parlamento mantenga il testo delle norme sulla negoziazione assistita quale risultante dal D.L. 132/2014, in fatidica non consentendo la modifica delle norme stesse che escluda la materia del lavoro dall'ambito di operatività della procedura".

Firma dei
componenti:



nome cognome
(in stampatello)

Foro di
appartenenza

Mozione dell'Associazione AGI - Avvocati Giuristi Italiani

4)

L'Associazione AGI chiede che il Congresso approvi la seguente mozione:

" Il Congresso chiede che il Parlamento mantenga il testo delle norme sulla negoziazione assistita quale risultante dal D. L. 132/2014, in particolare non consentendo la modifica delle norme stesse che escluda la materia del lavoro dall'ambito di operatività della procedura."

Firma dei
proponenti

nome cognome
(in stampatello)

Tor di appartenenza

^{CRISTIANO BALDASSARRE}
IL ~~SCRITTO~~ AVV. ALESSANDRO TALLIA PER CONTO

DEL ~~AVV.~~ FABIO RUSCONI PRESIDENTE DI AGI -

AVVOCATI GIURISCONSULTI ITALIANI - DERIVATA

LA PRESENTE VOZIONE COMPRESA DA N. 7 FACCIATE E

CONTIENENTE N. 98 FIRME DI DELEGATI CONGRESSUALI

OLTRE A QUELLA DEL PRESIDENTE AGI FABIO RUSCONI

UNCAT

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI VENEZIA

MOZIONE SULLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

L'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi

Premesso

- che è stata ravvisata l'esigenza da parte della Corte di Cassazione di contenimento della lunghezza degli atti difensivi nel giudizio di cassazione in venti pagine, in osservanza dei criteri di chiarezza e sinteticità;
- che sussiste una dubbia compatibilità tra il suddetto limite nell'estensione del ricorso per cassazione con il principio di autosufficienza che impone la trascrizione dei brani rilevanti della sentenza impugnata nonché di stralci degli atti e documenti sui quali si basa il ricorso stesso, erodendo dalla misura (già esigua) delle venti pagine lo spazio disponibile per l'esposizione dei motivi, con la conseguenza che l'adempimento di obblighi formali va a scapito della sostanza del ricorso;
- che si sono susseguite numerose pronunce di inammissibilità, per violazione dell'uno o l'altro principio di sinteticità o di autosufficienza, con cui si concludono molti dei giudizi di legittimità senza il dovuto esame e le attese risposte alle delicate questioni sollevate;
- che manca una norma processuale che imponga al ricorrente di adeguare la stesura del ricorso per cassazione ai ridetti principi di sinteticità e autosufficienza, con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente per cassazione non è messo in condizione di adeguarsi a criteri certi su vincoli di natura esclusivamente formali che, a dispetto della loro natura, impediscono di ottenere un giudizio sulle vicende sottoposte ai supremi giudici e sulle questioni sollevate innanzi a loro;

CONSIDERATO

- che il giudizio per cassazione, quale fase conclusiva dell'iter procedimentale di tutti i processi, rappresenta il momento più importante e delicato dell'intero sistema processuale italiano, tanto più nel processo tributario connotato da un sostanziale squilibrio delle posizioni processuali a favore dell'Erario che gode di un ampissimo ventaglio di presunzioni a sostegno delle proprie pretese;
- che il giudizio di legittimità deve:

UNCAT

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

- investire la sostanza delle questioni di diritto dedotte in contestazione prescindendo dalla mera forma degli atti;
- garantire la tutela dei diritti sanciti dalla legge senza condizionamenti derivanti dallo smaltimento degli arretrati;
- tenere conto che l'ordinamento giuridico italiano è fondato su un sistema di diritto positivo e non di common law;
- che in ordine alla dichiarazione in generale di inammissibilità:
- la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che "le norme sull'ammissibilità degli atti introduttivi del giudizio non devono frapporre ostacoli all'esercizio del diritto di difesa se non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata" (cfr. Sent. n.98/2004) e che il giudice è tenuto a "dare alle norme processuali in genere, e a quelle del processo tributario in particolare, una lettura che consenta, nell'interesse generale, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti" (cfr. Sentt. n. 189/2000 e n.520/2002);
- la stessa Corte di cassazione era da tempo pervenuta al consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di inammissibilità doveva essere "una sanzione di carattere eccezionale da comminare esclusivamente nelle ipotesi tassativamente previste" (cfr. Sentt. n. 9201/1999 e n. 16092/2012) e che doveva avere un "limitato campo di operatività comprensivo di quei soli casi in cui il rigore estremo è effettivamente giustificato" (cfr. Sentt. n.21170/2005 e n. 6391/ 2006);
- che in ossequio al principio della certezza del diritto anche il giudizio di cassazione deve rispondere a regole precise e predeterminate per legge;
- che è in corso di definizione una revisione dell'intero sistema processuale italiano;
- che è indispensabile coordinare concretamente il principio dell'autosufficienza con quello della sinteticità;
- che appare improcrastinabile adottare, previa introduzione del principio secondo cui le cause di inammissibilità e quelle di improcedibilità del ricorso per cassazione devono essere tutte previste espressamente e regolamentate per legge, uno specifico provvedimento normativo di revisione ed elencazione tassativa delle predette cause di improcedibilità e di inammissibilità per rendere certe, a

UNCAT

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

salvaguardia dei diritti di cui si richiede la tutela, le regole poste a presidio del giudizio di legittimità;

- che non si ritiene ulteriormente tollerabile il succedersi di pronunce di inammissibilità per casi non previsti per legge.

Sulla base delle premesse che precedono, l'UNCAT

chiede che

sia adottato con urgenza dai competenti organi parlamentari un apposito provvedimento di legge per regolamentare in maniera tassativa, compiutamente ed organicamente - se del caso introducendo anche un modello di ricorso per cassazione sulla scorta di quello adottato dalla CEDU - le cause di inammissibilità e quelle di improcedibilità con contestuale introduzione, per queste ultime, di una disciplina che consenta alle parti diligenti di rimuoverle in tempi rapidi e ragionevoli.

Roma li, 9 ottobre 2014

MOZIONE

Modalità conoscitive da parte dei COA dei bilanci del CNF prima della loro definitiva approvazione

Considerato che:

- gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense (art. 1, comma 1, legge professionale n. 247/2012);
- l'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF (art. 1, comma 2, l.p.);
- il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche nonché con finalità di tutela dei cittadini e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti (art. 24 comma 3 l.p.);
- i COA provvedono annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria degli iscritti il conto consuntivo e il bilancio preventivo (art. 29 comma 2, l.p.);
- per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate dalla legge e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'Avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per i cittadini e per il miglior esercizio delle attività professionali, i COA sono autorizzati: *a)* a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; *b)* a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi (art. 29 comma 3 l.p.);
- i COA provvedono alla riscossione dei contributi di cui alla lettera *a)* del comma 3 l.p. e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del TU imposte dirette, di cui al d.P.R. 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza (art. 29 comma 5 l.p.);
- la riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF. (art. 35 comma 3, l.p.);

- il CNF dal suo canto approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni (art. 35 comma 1 lett. n), l.p.) e nell'ambito del potere regolamentare (reg. n. 3/2013): a) determina la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi; b) stabilisce i diritti per il rilascio di certificati e copie; c) stabilisce la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori;

- che, appare essenziale e proficuo, nel rispetto della reciproca autonomia, individuare forme di compartecipazione tra CNF e COA, nella loro funzione di rappresentanza degli iscritti, su tutte le materie di interesse forense e in special modo su quelle che possono riflettersi sulla gestione dei contributi versati dagli stessi iscritti;

- che in tale ottica appare altresì opportuno rendere trasparenti e condivise con gli iscritti, tramite i COA, le scelte economico-programmatiche compiute dal CNF nell'interesse dell'Avvocatura;

- che tale esigenza può essere assicurata mediante il coinvolgimento, nell'iter di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, dei Presidenti dei COA in forza della loro rappresentanza degli iscritti.

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

che prima della definitiva adozione i bilanci preventivo e consuntivo del CNF vengano sottoposti all'esame della Assemblea dei Presidenti dei COA, convocata presso il CNF.

XXXII Congresso Nazionale Forense

Venezia, li 9, 10 e 11 ottobre 2014

Oltre il mercato. La nuova avvocatura per la società del cambiamento

Mozione per consentire l'effettiva fruibilità del patrocinio a spese dello Stato: (1) per l'adeguamento del tetto reddituale, (2) per la precisazione della natura fiscale di detto importo, (3) per la compensazione dei crediti liquidati per l'attività dell'avvocato con i crediti fiscali dell'erario e (4) l'applicazione del doppio binario digitale/cartaceo fino alla completa operatività della fattura elettronica

Mozione presentata da Alberto Vigani, Edoardo Ferraro e Nicola Cavaliere, *Federico Cappellotti*

Il XXXII Congresso Nazionale Forense riunitosi a Venezia nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2014

premesse

- A. che l'Articolo 24 della Costituzione Italiana, coerente anche con la previsione dell'Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'Articolo II-107 della Costituzione Europea, prevede che, "a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia";
- B. che la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel "Testo Unico Spese di Giustizia" (DPR 115/2002) negli art. 76 e seguenti;
- C. che proprio l'art. 77 di tale decreto presidenziale prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni "2 anni" per evitare che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
- D. che il tetto reddituale previsto in origine del DPR 115/2002 era in origine di euro **9.296,22** di imponibile ed è stato aggiornato a € 10.628,16, in adeguamento alla crescita dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009 ma con riferimento fino al 30 giugno 2008;
- E. che due anni fa vi è stata una **variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a € 10.776,28 adeguandolo soltanto all'aggiornamento ISTAT al 30.06.2010;**
- F. che la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero di Giustizia con Decreto 1 aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) e **ha portato il tetto reddituale ad Euro 11.369,24;**

- G. che tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all'inflazione nominale, **NON recuperando il biennio già scaduto dal 1 luglio 2012 al giugno 2014** e ciò senza tener conto della ancor maggior perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane;
- H. che, pertanto, **essendo oramai decorsi ulteriori 26 mesi**, pari a oltre 2 anni, dall'ultima variazione effettiva del tetto reddituale, **appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2012 - 30 giugno 2014, il predetto limite di reddito** fissato a oggi in euro 11.369,24 con riferimento al superato giugno 2012;
- I. che l'intervento risulta, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una **variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40%**.

considerato

- che il medesimo tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere perchè i soggetti richiedenti l'ammissione incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l'applicazione delle deduzione di legge e conseguentemente subendo l'aumento nominale del proprio reddito che impedisce l'accesso al beneficio;
- che l'adeguamento del tetto reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere alla effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che, allo stato, non se lo possono permettere;
- che l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto superiore a quanto censito dall'indice Istat e richiederebbe che lo stesso DPR 115/2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento;
- che, inoltre, le difficoltà ad accedere al beneficio di Stato da parte degli aventi diritto ed il cronico ritardo del pagamento dei compensi liquidati in loro favore disincentivano gli avvocati ad iscriversi ed a permanere negli elenchi speciali;
- che, al fine di ottimizzare l'accesso al patrocinio dello Stato e consentire, di conseguenza, ai cittadini di poter contare sulla professionalità di un maggior numero di avvocati, appare necessario consentire il superamento della lentezza dell'impianto burocratico di erogazione degli importi liquidati agli avvocati attraverso la compensazione dei crediti accertati in sede giudiziale verso l'erario con i crediti del fisco verso i medesimi;
- che, da ultimo, l'introduzione della necessità della fattura elettronica per i pagamenti dei compensi liquidati per l'attività svolta in patrocinio a spese dello Stato comporta, almeno fino all'entrata a regime di detta modalità di gestione della contabilità dello Stato, un'ulteriore difficoltà tecnica ad ottenere un'erogazione degli stessi in tempi celeri;
- che il rallentamento è dovuto solamente all'odierna impreparazione degli uffici pubblici ad operare in via esclusiva con dette modalità digitali;
- che, la fatturazione elettronica cagionerà, come in effetti sta già cagionando, un'ulteriore rallentamento nei pagamenti delle parcelle del patrocinio a spese dello Stato e ciò per un

periodo, seppur transitorio, che ad oggi non è nemmeno da ritenersi di brevissimo orizzonte temporale;

- che tali ritardi e disagi sono agevolmente superabili introducendo, per le sole fatture degli avvocati in patrocinio a spese dello Stato, la possibilità di fruire di un sistema di contabilità statale a doppio binario (digitale/cartaceo) fino a che gli uffici all'uopo competenti per i pagamenti siano effettivamente in grado di svolgere dette attività solo con il percorso telematico;

Tutto ciò premesso e considerato

L'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXII Congresso Nazionale Forense a Venezia, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese,

dà mandato

al CNF, all'Organo che verrà preposto a dare esecuzione ed attuazione alle deliberazioni del Congresso Forense, ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché

1. **venga emanato il decreto ministeriale che modifica il tetto reddituale per l'ammissione adeguandolo ad un limite congruo a quanto sopra indicato od almeno al tetto di legge;**
2. **si precisi che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge.**
3. **si autorizzi la compensazione degli importi liquidati per il patrocinio a spese dello Stato a favore degli Avvocati con i crediti fiscali dell'erario nei confronti degli stessi;**
4. **si autorizzi la fruizione della fatturazione dei compensi per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato anche con il sistema cartaceo fino all'effettivo adeguamento dell'operatività degli uffici giudiziari.**



XXXII CONGRESSO NAZIONALE

VENEZIA 9 -10- 11 OTTOBRE 2014

MOZIONE

PRESENTATA DA PAOLO NESTA DELEGATO E PRESIDENTE DI ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA – AFG

E DA LUCILLA ANASTASIO DELEGATO E SEGRETARIO DI ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA – AFG

- I liberi professionisti, e in particolare gli Avvocati, subiscono pesantemente la crisi economica.
- Con decreto in data 1.08.2014, il Ministro del Lavoro ha stanziato 1.700.000,00 di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga, escludendo gli studi professionali dalle categorie che potranno accedere a tali benefici.
- Infatti, nel ridisegnare i criteri di accesso per la CIG in deroga, i datori di lavoro non imprenditori, quindi i titolari di studi professionali, sono stati esclusi dalle categorie che potranno accedere a tali benefici.
- Peraltro il Fondoprofessioni, nel luglio 2013, ha subito un prelievo superiore al 30% delle risorse complessive dei fondi interprofessionali, che sono stati utilizzati dalla cassa integrazione in deroga;
- Nell'ipotesi, attualmente non infrequente, di accentuata difficoltà economica dei titolari degli studi professionali, i lavoratori alle dipendenze di quest'ultimi non hanno diritto all'intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga. Ciò determina una ingiustificata disparità di trattamento per i lavoratori, resa ancor più evidente dal fatto che per un verso sono stati esclusi gli studi professionali dalla CIG e, per altro verso, si attingono risorse economiche dal Fondoprofessioni per la formazione dei dipendenti degli studi.

SI CHIEDE

che i titolari degli studi professionali, Avvocati, siano inseriti tra le categorie che possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

PRESENTATORE TERESA VALLEBONA

338 8320829

N°37
h. 13,12

**XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
VENEZIA 9-11 Ottobre 2014**

Mozione presentata dagli avvocati

Addressi Angelica, Bonanno Cristina, Cappelli Silvia, Fagnoli Daniela,
Girardi Giampaolo, Morgigni Bianca, Palazzetti Valentina, Pezzali Paola,
Ranalli Katia, Ruggiero Valentina, Tamburro Cristina, Vallebona Teresa

MOZIONE PER LA MODIFICA DELL'ART. 153 C.P.C.

Premesso che

- L'art. 153, co. 2, c.p.c. stabilisce: *“La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma.”*
- La maggior parte degli atti processuali riferibili alla parte sono compiuti dal difensore che la rappresenta sicché gli impedimenti fattuali non imputabili del difensore hanno indubbio rilievo quali cause di remissione in termini della parte decaduta dall'esercizio del potere processuale.
- La non imputabilità degli impedimenti fattuali del difensore deve essere valutata alla stregua del canone di diligenza proprio del professionista.
- La diligenza del professionista comprende senz'altro il dovere di organizzare la propria attività professionale in modo da evitare errori ed omissioni, anche attraverso l'organizzazione dei collaboratori e l'utilizzo del potere di delega ad hoc ad altri colleghi per il compimento di singoli atti.
- In particolare l'art. 14, co. 2, L. 247/2012 ha semplificato le formalità richieste per le sostituzioni in udienza consentendo all'avvocato di farsi sostituire “con incarico anche verbale”.
- Tuttavia la sostituzione in udienza, al contrario di altre attività prevalentemente esecutive, presuppone la conoscenza del processo da parte del sostituto e pertanto non è sempre compatibile con la miglior tutela dell'interesse del cliente e dunque con il rispetto dell'art. 24 Costituzione.
- Per altro verso la regola di diligenza del difensore è bensì modellata su un elevato standard professionale, e tuttavia essa trova un limite nel rilievo costituzionale dei diritti individuali e familiari della persona.
- In particolare l'art. 32 e l'art. 2 garantiscono il diritto costituzionale alla salute, mentre gli artt. 29, 30 e 31 tutelano la famiglia e promuovono l'adempimento degli obblighi genitoriali.
- Ne discende che la diligenza del professionista deve necessariamente comprendere la considerazione della sfera individuale e familiare dello stesso, con conseguente inammissibilità di una valutazione dell'obbligo di diligenza stesso

- che imponga sacrificio della salute ovvero degli obblighi parentali.
- Pertanto appare opportuno e necessario che le ipotesi di malattia grave, imprevista od improvvisa del difensore, dei suoi ascendenti e discendenti, nonché delle persone con lui effettivamente conviventi, debitamente comprovate secondo le regole dell'art. 294 c.p.c., siano espressamente contemplate dal legislatore quali cause non imputabili di assenza del difensore dall'udienza con conseguente remissione in termini.

CHIEDONO

Che all'art. 153 c.p.c. sia aggiunto il seguente comma 3: *“La grave, imprevista od improvvisa malattia del difensore, dei suoi ascendenti e discendenti, nonché delle persone con lui effettivamente conviventi, costituisce causa non imputabile di assenza del difensore all'udienza.”*

MOZIONE “ACCESSO ALLA PROFESSIONE”

Formazione universitaria

I delegati al Congresso Nazionale Forense

VISTI

- la l. 2 agosto 1999, n. 264 - “*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*”, in Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183;
- la sentenza della Corte costituzionale, 2 - 11 dicembre 2013, n. 302, in Gazz. Uff. 11 dicembre 2013, n. 50, 1^a Serie speciale;
- il d.m. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (“MIUR”), 22 ottobre 2004, n. 270 - “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*”, in Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266;
- gli artt. 40 - 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247;
- la mozione approvata nel corso del Congresso Nazionale Forense di Bari (novembre 2012), con la quale si è richiesta la modifica del corso di laurea in giurisprudenza “*mediante diversificazione del quinto anno dello stesso, dopo i primi quattro di formazione comune*”.

PREMESSO CHE

- a) da molteplici anni, nei dibattiti svolti in contesti istituzionali, si suole rimarcare l’eccessivo numero di avvocati su base nazionale, non di rado considerando tale dato - piuttosto opinabilmente - tra le principali cause della lentezza della giustizia, sia civile sia penale;
- b) da tale dato derivano piuttosto, in prospettiva macroeconomica, gravi risvolti sul piano occupazionale, per la quasi totale impossibilità di permettere un adeguato inserimento dei giovani che conseguano l’abilitazione all’esercizio della professione;
- c) le più recenti riforme dell’ordinamento forense, che hanno interessato

la tematica dell'accesso alla professione e, in particolare, il nuovo sistema predisposto dagli artt. 40 ss. l. n. 247/2012, appaiono insufficienti a risolvere le criticità esistenti, giacché, intervenendo esclusivamente sul quadro attuale e per di più in una fase *post-lauream*, non risultano utili ad evitare che il corrente stato di saturazione del mercato perseveri o torni a riproporsi in futuro;

- d) simili interventi, inoltre, se presi a riferimento di per sé soli, appaiono meramente protettivi della professione o categoria forense, non giovando all'interesse generale, che dovrebbe per converso mirare all'abbassamento del tasso della disoccupazione;
- e) tanto il Consiglio Nazionale Forense, tanto le associazioni maggiormente rappresentative della classe forense, tanto – più di recente – esponenti della magistratura, per ovviare a tali problemi, hanno da tempo ravvisato l'opportunità di introdurre un accesso con “numero programmato” non soltanto alla professione di avvocato, ma – ancor prima – ai corsi di laurea in giurisprudenza;
- f) nulla osta, nella disciplina esistente in argomento, a che si riformi il ciclo di studi in giurisprudenza nel senso di introdurre un accesso con numero programmato, semmai con intervento provvisorio ed in via sperimentale;
- g) una disciplina di tal genere è stata da ultimo ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 2 – 11 dicembre 2013, n. 302 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2013, n. 50, 1^a Serie speciale);
- h) peraltro, nella l. n. 264/1999, oltre alla previsione di corsi con accesso programmato su base nazionale, figura già la ulteriore previsione che demanda alla autonomia delle singole Università di stabilire un accesso programmato per i corsi “*per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo*” (art. 2 co. 1

lett. b), talché al citato obiettivo potrebbe giungersi anche con la introduzione della obbligatorietà di un periodo di tirocinio concomitante con il percorso di studi universitari (tirocinio differente da quello *post lauream*, c.d. “praticantato” – considerato dall’art. 41 l. n. 247/2012, il quale andrebbe dunque per quanto di risulta modificato;

i) un intervento normativo riguardante il corso di laurea in giurisprudenza, d’altra parte e più in generale, dovrebbe altresì comprendere la introduzione di un percorso “professionalizzante” – idealmente coincidente con tutta la durata dell’ultimo anno del ciclo di studi – di modo da:

- i.* garantire una più adeguata formazione teorico-pratica agli studenti che aspirino all’esercizio della professione forense, prevedendo il predetto tirocinio obbligatorio in concomitanza con gli studi universitari;
- ii.* assicurare che l’accesso ai corsi di formazione *post-lauream* propedeutici alla partecipazione all’esame di cui all’art. 43 l. n. 247/2012 sia dunque consentito solamente a chi abbia frequentato, prima di conseguire la laurea, tale percorso professionalizzante;
- iii.* garantire, pertanto, che tale minimo requisito sia soddisfatto anche da chi, successivamente all’ottenimento della laurea presso una università italiana, opti per il conseguimento del titolo di avvocato in altro Stato Membro dell’Unione Europea, per poi tornare ad esercitare la professione in Italia.

CHIEDONO:

il C.N.F. e l’O.U.A. ad attivarsi presso le Istituzioni competenti affinché sia modificata la normativa vigente relativa all’accesso ai corsi di studio universitari in giurisprudenza, prevedendo in particolare:

1. la introduzione, tramite modifica dell’art. 1 della l. n. 264/1999, del corso di laurea in giurisprudenza con accesso a numero “programmato”, dedicato alle carriere di avvocato, magistrato e notaio, se del caso in via sperimentale

2. la introduzione - ai fini della determinazione annuale da parte del MIUR del numero globale di studenti da ammettersi nei relativi corsi a norma del citato art. 1 l. n. 264/1999 - dell'obbligo di consultare il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense, i Consigli degli Ordini degli Avvocati, nonché il Consiglio Nazionale del Notariato ed i Consigli Notarili Distrettuali;
3. se del caso, la modifica delle norme applicabili in materia (anche con coordinamento rispetto all'art. 41 l. n. 247/2012) nel senso di prevedere la obbligatorietà dello svolgimento di un tirocinio in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, onde rendere possibile alle singole università, nell'autonomia loro conferita al riguardo dal menzionato art. 2 co. 1 lett. b) l. n. 264/1999, di fissare per ciascun corso un numero programmato;
4. la modifica del d.m. n. 270/2004 e della ulteriore normativa applicabile in materia allo scopo di introdurre la previsione di un percorso universitario diversificato e professionalizzante, per singole professioni (magistrati, avvocati, notai), che riguardi l'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, con la introduzione dell'obbligo - per chi opti per la carriera forense - di svolgimento di un tirocinio, il cui completamento sarà previsto come requisito indispensabile, anche tramite modifica del citato art. 41 l. n. 147/2012, per accedere al tirocinio professionale in Italia ovvero - per chi opti per l'acquisizione del titolo professionale presso altro Stato membro dell'Unione Europea - per la iscrizione all'albo professionale.

**XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
VENEZIA 9-11 Ottobre 2014**

I delegati al Congresso Nazionale Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Roma,

Premesso che

ai sensi dell'art. 82 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Onorario e spese del difensore), in materia di patrocinio a spese dello Stato in generale, nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.";

ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.";

ai sensi dell'art. 116 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio), viene estesa al difensore d'ufficio la disciplina prevista per il difensore dei non abbienti, nei seguenti limiti: "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione

ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.”;

ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, **“Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.”**;

ai sensi dell'art. 12 comma 2° Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 (Parametri generali per la determinazione dei compensi), in materia penale, “Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, **si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.**”;

alla luce della variegata ed equivoca normativa sopra menzionata, è evidente la disparità di trattamento del difensore d'ufficio, nonché del difensore dei non abbienti nel processo penale e nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario;

a causa dell'incertezza interpretativa e della necessità di uniformità e di pari trattamento del difensore d'ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario;

considerato che, per la liquidazione dei compensi professionali del difensore d'ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, è ragionevole tenere specifico conto **della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione**

processuale della persona difesa;

considerato che, ai sensi dell'art. 2 comma 1° Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 (Compensi e spese) **“il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera prestata”**;

considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 1° Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale), “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. **Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.**”

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti delegati

chiedono

di voler sostituire l'art. 82 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Onorario e spese del difensore) con il seguente testo: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale vigente ed **applicando i criteri di cui all'art. 4 comma 1° Decreto Ministero**

Giustizia 10.03.2014 n° 55”;

voler sostituire l'art. 106-bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato), **in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, con il seguente testo: “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 82 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;**

voler sostituire l'art. 116 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio), con il seguente testo: **“L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115** ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.”;

voler sostituire l'art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, con il seguente testo: **“Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 82 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.**

XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
VENEZIA 9-11 Ottobre 2014

I delegati al Congresso Nazionale Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Roma,

MOZIONE ART. 12 D.M.55/14

Premesso che

è necessario rispettare la dignità ed il decoro nonché garantire la tutela dei lavoratori autonomi anche sotto il profilo della retribuzione,

Visto che

l'art. 12 co. 1 secondo periodo del D.M. n. 55 del 10 Marzo 2014 recita *“Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80%, o diminuiti fino al 50%.”*

CONSIDERATO CHE

appare assolutamente ingiustificabile la mancata retribuzione delle udienze di mero rinvio che comunque comportano un impegno di natura professionale legato allo studio prima dell'udienza, nonché temporale, per l'obbligatoria presenza del difensore in aula molto spesso per lunghi periodi.

appare altrettanto ingiustificata la locuzione *“di regola”* riferita alle variazioni percentuali del compenso professionale, in quanto tale asserzione, comportando il rischio che l'onorario venga stabilito in termini tali da violare la dignità del lavoro svolto dall'avvocato, contrasta palesemente con la previsione costituzionale espressa dal primo comma dell'art. 36 non garantendo una retribuzione adeguata alla quantità

ed alla qualità del lavoro prestato dal professionista.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti delegati

CHIEDONO

al C.N.F. ed all'O.U.A. di attivarsi presso le istituzioni competenti affinché l'art. 12 citato venga emendato nel senso esposto in mozione.

XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
VENEZIA 9-11 Ottobre 2014

/

MOZIONE "ACCESSO ALLA PROFESSIONE"

Iscrizioni di diritto

I delegati al Congresso Nazionale Forense

VISTO

- l'art 2 della Legge 247/2012 che disciplina l' iscrizione di diritto alla professione forense di *coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi (.....) ovvero (...) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche,*

CONSIDERATO CHE

- il diritto riconosciuto a tali categorie di conseguire l' iscrizione all'Albo in virtù unicamente di un esercizio di professione intellettuale attinente le materie giuridiche in luogo del superamento dell' esame di abilitazione appare, anche rispetto al rigore con il quale il legislatore ha inteso subordinare l'accesso alla professione, una espressione arcaica e di privilegio di alcuni operatori del diritto che mal si concilia con una visione progressista e attuale delle professioni di avvocato;
- tale privilegio sembrerebbe essere unicamente una manifestazione italiana, non sussistendo in ambito europeo analogo riconoscimento di diritto;
- l'esercizio delle funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile e di avvocato dello Stato

potrà essere considerata unicamente ai fini dell' espletamento della pratica professione forense,

CHIEDONO:

Il C.N.F. ed l'O.U.A. di attivarsi presso le istituzioni competenti affinché l'art. 2 della L. 247/2012 sia integrato nel seguente modo :

ART. 2

“Successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono ammessi di diritto all’ esame per la professione forense:

- *a) coloro che hanno esercitato le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'ammesso, dopo il superamento dell'esame di abilitazione, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;*
- *b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.*

**XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
VENEZIA 9-11 Ottobre 2014**

**MOZIONE PER LA ABROGAZIONE
DEGLI ARTICOLI 138, 141, 149, 150 DEL D.LGS. 209/2005
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

I sottoscritti delegati dell'Ordine di Roma:

- Considerato che ad oltre sette anni dalla sua entrata in vigore, si può pacificamente constatare come la procedura di "indennizzo diretto" abbia clamorosamente fallito tutti gli obiettivi prefissati ed in particolare l'auspicata riduzione dei premi delle polizze RC Auto;
- Tenuto conto che l'intento principale e ragione propulsiva della norma, fosse quello di semplificare e ridurre i termini della procedura per raggiungere il populistico obiettivo della riduzione dei premi di polizza, si è dovuto constatare come la normativa abbia, purtroppo, ottenuto effetti diametralmente opposti;
- si aggiunga che molteplici esami comparativi dell'evoluzione delle tariffe, anche in relazione ai dati della sinistrosità stradale, in un periodo di osservazione ristretto agli ultimi dieci anni, hanno evidenziato dati allarmanti, certificando un andamento inversamente proporzionale della crescita delle tariffe rispetto al drastico decrescere della sinistrosità.
- Accertato che, oltre all'inefficacia della procedura CARD, è stata riscontrata l'assoluta inidoneità dei strumenti correttivi, sia normativi, che tecnici e commerciali adottati negli anni, con la conseguenza che in Italia l'unico indice in costante salita, oltre al tasso di disoccupazione, è rimasto quello dei prezzi delle polizze assicurative!
- Come anticipato, nonostante gli utopistici intenti del legislatore, si sono registrati continui aumenti dei premi assicurativi dall'entrata in vigore del risarcimento diretto.
- In particolare, nel periodo di osservazione dal 2003 ad oggi, in Italia il parco veicolare è cresciuto di circa il 10% (fonte ACI), mentre i sinistri stradali nell'anno 2013 sono stati 182,700 (decessi 3.653 feriti 264.716 anno 2012) rispetto al dato dell'anno 2003, sinistri 252.271 (decessi 6.563, feriti 356.475 anno 2003) ovvero il 27,50 % in meno (fonte ISTAT);
- detto dato, se comparato con l'indice della diminuzione del rischio

assicurativo, è destinato a crescere in maniera esponenziale.

- Infatti, a fronte del costante calo della sinistrosità nel nostro paese (fonte dati ANIA), l'indice della c.d. "frequenza dei sinistri" (ovvero la correlazione tra sinistri verificati e parco veicolare) è passato da quasi il 9,82 nel 2000 al 5,64 nel 2012, allineando l'incidentalità stradale in Italia a quella degli'altri paesi dell'Europa occidentale;
- Il tasso in Italia nel 2009 era del 7,1, In Germania del 5,1, in Francia del 6,6. in Spagna del 5,9, in Austria del 7,6 (dati ISTAT), è inoltre ragionevole ritenere che in ragione del crollo delle statistiche di sinistrosità dell'anno 2012 (- 13%) e delle concomitanti previsioni per il 2013 e 2014, i predetti valori si allineeranno ulteriormente agli standard europei.
- In sostanza, oltre all'accertato calo di sinistri di circa il 30%, la frequenza degli stessi nel nostro paese ha subito negli ultimi dieci anni una riduzione del 41%!
- Di contro, è stato rilevato il deciso aumento del costo delle polizze, secondo l'Antitrust (indagine Conoscitiva 2012), "*i premi in Italia siano in media più elevati e crescano più velocemente rispetto a quelli dei principali paesi europei*" il premio medio in Italia è più del doppio di Francia e Portogallo, superiore a quello Tedesco del 70% e quello Olandese dell'80%!
- Venendo poi al dato statistico rilevato dall'Antitrust sull'aumento medio dei premi assicurativi in Italia dal 2000 al 2010, si registra come sia superiore ad ogni altro paese di riferimento e si attesti al **56,50 %**.
- Nonostante ciò, l'ANIA denuncia quotidianamente le difficoltà del settore, minacciando ulteriori aumenti, ignorando, peraltro, gli effetti nefasti della LEGGE 24 marzo 2012 , n. 27, che ha, di fatto vanificato la possibilità di liquidazione dei danni con lesioni micro-permanenti (i vecchi colpi di frusta) defalcando con un colpo di spugna circa l'ottanta per cento delle tipologie di danno risarcibile e conseguentemente riducendo drasticamente gli importi delle liquidazioni.
- Negli ultimi anni abbiamo anche assistito al totale fallimento di molteplici indagini conoscitive sulla procedura del risarcimento diretto ed i conseguenti assetti concorrenziali del settore RC Auto, svolte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; al fal-

limento della camera di compensazione tra Compagnie Assicuratrici, che ha prodotto, a fronte dell'incoerente sistema dei forfait e dei risarcimenti tra sinistri infragruppo, l'unico effetto di far lievitare i costi di gestione del sinistro delle compagnie e null'altro....;

- Cosicché, a fronte della dedotta drastica riduzione del tasso di incidentalità, dell'introduzione di sistemi automatizzati del controllo dei veicoli tramite installazione di sistemi satellitari, della promulgazione di normative tese a uniformare e livellare le classi assicurative (vedi Decreto Bersani), si è registrato il parossistico aumento delle tariffe assicurative!
- Ed al pari i danneggiati sono stati lasciati in balia delle Compagnie Assicuratrici che, nella veste inconcepibile e contraddittoria di debitori ed al tempo stesso arbitri unici dei risarcimenti, hanno monopolizzato e, soprattutto, contrattualizzato i diritti dei danneggiati.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno individuare analiticamente le singole criticità emerse sia a livello sostanziale, che procedurale:

- Incremento dei costi di procedura per le compagnie assicurative, che rispetto al sistema previgente ed anche rispetto alla procedura indicata dall'art. 148 cpc, si è tradotto, come denunciato in numerosi appelli della ns. categoria, nell'inevitabile duplicazione delle posizioni di sinistro;
- Incremento sistematico dei tempi di gestione delle procedure risarcitorie, con procedure cadenzate e contestazioni sistematiche;
- Difficoltà di comunicazione, perché a fronte dell'adozione del sistema dei "flussi" (rapporto privilegiato di comunicazione tra centri di liquidazione di differenti compagnie), che solo in teoria avrebbe dovuto semplificare la comunicazione tra consorelle per la gestione del sinistro ed il riscontro delle istanze risarcitorie, ma che nel medio periodo ha mostrato la sua assoluta inadeguatezza, paralizzando, di fatto, il liquidatore chiamato a gestire la procedura risarcitoria all'esito del tempestivo riscontro delle comunicazioni prevenute dall'assicuratore del responsabile civile;
- Insormontabili difficoltà nella gestione e liquidazione del sinistro in caso di mancato riscontro delle istanze risarcitorie dalla compagnia del responsabile civile, con conseguente richiesta di dichiarazioni

testimonialia a suffragio della domanda risarcitoria, anche in caso di tipologie di sinistro di pacifica soluzione, quali un semplice tamponamento;

- Impossibilità di gestire con celerità le eventuali operazioni di riscontro, in caso di dubbi o contestazioni cinedinamiche;
- Assoluta mancanza di trasparenza delle procedure arbitrali, nelle quali le Compagnie Assicurative sono l'unico soggetto coinvolto nella procedura, che dispone arbitrariamente delle ragioni e dei diritti dei propri assicurati, in assenza **di qualsivoglia delega alla gestione della lite**;
- In caso di esito negativo della procedura arbitrale, il danneggiato, oltre a non essere mai informato dell'avvio della procedura, non è neanche avvisato dell'esito finale della procedura salvo ricevere, una laconica comunicazione in cui gli viene comunicato un secco diniego al risarcimento;
- Anomalie del sistema "Bonus Malus", con assoluta assenza di trasparenza nell'assegnazione delle classi, che nonostante inequivocabili previsioni di legge, vengono aumentate agli assicurati anche in caso di liquidazioni effettuate su base concorsuale;
- Inefficacia della procedura di accesso agli atti ex art. 146 cda, che oltre a non essere mai ottemperata tempestivamente e compiutamente dalle Compagnie Assicurative, subisce **l'incomprensibile sospensione** in caso di pendenza di procedimento giudiziale, con la conseguenza che il danneggiato, al fine di ottenere l'accesso agli atti della procedura liquidativa, deve elemosinare un provvedimento giudiziale "ordine di deposito ex art 210 cpc" al Giudicante che, se concesso (sono molteplici ed incomprensibili i dinieghi in sede giudiziale), raramente viene ottemperato compiutamente;
- Pronunce giudiziali contrastanti in caso di procedure evocate ex art. 149, infatti, la contraddittoria posizione giudiziale del responsabile civile nel procedimento CARD e la più volte lamentata mancata instaurazione di un "contraddittorio perfetto", induce i soggetti in luogo di una rischiosa costituzione in giudizio con domanda riconvenzionale, ad evocare un giudizio ex novo, che generalmente si conclude con un pronuncia contrastante con il medesimo giudizio evocato dall'altro soggetto coinvolto nel sinistro.
- Senza voler parlare dei pericolosissimi effetti distorsivi delle norme

del codice di procedura civile che avrebbe prodotto l'art. 8 del Decreto Destinazione Italia, se non fosse stato opportunamente emendato lo scorso dicembre

Ai precedenti punti deve essere aggiunta l'allarmante orientamento giudiziale della gran parte dei Fori Italiani, che in sede di proposizione della domanda giudiziale, rileva **l'inammissibilità della domanda ex art. 149 c.d.a. in assenza dell'allegazione di un modello CAI art. 143 c.d.a. controfirmato** con espressa assunzione di responsabilità, costringendo, il danneggiato ad agire in giudizio nei confronti del responsabile civile, con evidenti difficoltà di gestione del contenzioso in termini sia probatori che di tempo, dovendo affrontare un'azione nei confronti di un soggetto che, sin dalla richiesta danni, si è dichiarato estraneo alla procedura risarcitoria, restituendo addirittura l'originale della lettera di diffida al danneggiato.

Da ultimo si denuncia, nonostante la Corte Costituzionale, attraverso una sentenza prima (n. 180 del 10 giugno 2009) ed una ordinanza poi (n. 154 del 26 aprile 2010), abbia evidenziato la facoltatività della procedura di risarcimento diretto, del medesimo tenore il Consiglio di Stato (n°4230 del 15/12/2008), che testualmente recita: "la procedura di risarcimento diretto consiste nella possibilità per i danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione anziché a quella che ha assicurato il veicolo del danneggiante, così come era avvenuto fino ad allora". Quindi, il danneggiato può e non deve proporre l'azione nei confronti della propria assicurazione.

Tuttavia, ad oggi le compagnie assicurative continuano ad inibire qualsivoglia attività stragiudiziale, rimandando ogni valutazione e competenza alla compagnia assicurativa del danneggiato.

A fronte delle dedotte criticità, che ad oggi si rilevano insormontabili, è ormai evidente come la prassi giudiziale abbia delineato un doppio binario in sede di proposizione della domanda risarcitoria, ovvero coltivare l'azione stragiudiziale nei confronti della propria Compagnia, per poi, in sede d'azione giudiziale, agire nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile!

Già nei precedenti Congressi venne denunciata a gran voce l'inadeguatezza della normativa dettata dal decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, la sua assoluta illogicità e soprattutto il suo unico effetto, **lasciare i danneggiati alla mercé delle Compagnie Assicu-**

native senza la possibilità di una adeguata tempestiva tutela legale.

Ed infatti, all'unanimità il Congresso, ha chiesto, l'abrogazione degli artt. 138, 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, nel rispetto e in difesa dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 24, auspicando l'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo o la sua sostanziale modifica nel rispetto di detti principi. Rimanendo, al pari, inascoltata la richiesta di partecipare con i propri giuristi e tecnici, alla redazione delle norme di attuazione e ai regolamenti del Codice delle Assicurazioni.

Sul punto di seguito riassumiamo i punti salienti del testo della mozione approvata all'unanimità, presentata dai delegati di Roma e di tutto il distretto del Lazio, rimasta purtroppo lettera morta alla stregha di un urlo nel deserto dell'indifferenza.

«Dopo oltre 35 anni di una normativa coerente con il sistema giuridico ed una copiosissima giurisprudenza sulla materia, con il varo della nuova procedura per il risarcimento dei danni da circolazione stradale si è voluto stravolgere un collaudato e funzionale sistema risarcitorio che garantiva sia i diritti dei cittadini che quelli delle compagnie assicuratrici... la legge 990/69 e le successive modifiche anche considerando le contrastate normative introdotte dalle leggi 57/2001 e 273/2002 che già hanno fortemente compresso i diritti dei cittadini al giusto risarcimento dei danni, aveva consentito lo sviluppo di un giusto equilibrio con le norme di diritto sostanziale e processuale nel rispetto del contraddittorio e della difesa di tutte le parti». « Le innovazioni oggi introdotte, artt. 138, 141, 145, 149 ed il programmatico 150, oltre ad avere in alcuni casi superato i limiti della delega concessa al governo, stravolgono totalmente il sistema del risarcimento danni, determinando una palese contraddizione tra diritto sostanziale e azione processuale. Appare infatti evidente come molti istituti del codice di procedura non potranno più essere utilizzati nei casi di applicazione degli artt. 141 e 149 come ad esempio, solo per citarne alcuni, l'interrogatorio formale, la chiamata in causa ed il foro competente, prevedendo il suddetto art. 149 la citazione diretta della sola compagnia assicuratrice del danneggiato

Tale provvedimento è solo l'ultimo di una serie di lunghi attacchi, iniziati già nel 2000, tendenti alla compressione dei diritti dei cittadini,

visti ridurre l'entità del risarcimento, a fronte di premi assicurativi sempre più elevati, ma si vedono oggi negata la possibilità di far valere i propri diritti mediante l'assistenza di un avvocato».

«Tutto ciò risulta ancor più grave alla luce del dettato costituzionale che garantisce ad ogni cittadino l'inviolabile diritto alla difesa di ogni suo stato, prevedendo altresì il compimento di tale attraverso la figura del professionista forense».

alla luce di quanto sopra, si chiede che il Congresso voti ed approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine (e le associazioni maggiormente rappresentative) a promuovere nelle opportune sedi parlamentari e governative la seguente proposta:

1. l'abrogazione degli artt. 138, 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, anche nel rispetto e in difesa dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 24
2. in subordine la facoltatività del ricorso alle procedure sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale.

XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE VENEZIA 9-11 Ottobre 2014

Mozione presentata dagli avvocati

Addessi Angelica, Bonanno Cristina, Cappelli Silvia, Fagnoli Daniela, Girardi Giampaolo, Morgigni Bianca, Palazzetti Valentina, Pezzali Paola, Ranalli Katia, Ruggiero Valentina, Tamburro Cristina, Vallebona Teresa

MOZIONE PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELL'AVVOCATO IN MATERNITÀ E NEI PRIMI ANNI DEL FIGLIO

Tenuto conto

- dell'improrogabile necessità di salvaguardare e tutelare le Colleghe Avvocato anche oltre l'astensione obbligatoria, nei periodi di maternità, allattamento e comunque di tenera età dei figli minori, periodi in cui le stesse necessitano dell'ausilio di strutture idonee a permettere loro di continuare la propria impegnativa attività professionale;
- della assoluta carenza di idonee strutture pubbliche di supporto alle necessità di carattere temporaneo ed emergenziale delle Colleghe Avvocato mamme, carenza che lede, per un verso, la loro dignità umana e professionale e, per altro verso, la salute attuale e futura, anche sotto il profilo psicologico, dei loro figli;
- che tali improrogabili necessità di carattere temporaneo ed emergenziale sono talvolta comuni anche agli Avvocati padri, ai Magistrati e al personale amministrativo degli uffici giudiziari;
- che appare pertanto opportuno, con la collaborazione delle Istituzioni Pubbliche e degli Organi della Avvocatura, nonché delle Associazioni e di quanti vorranno contribuire, costituire apposite strutture e spazi riservati a tutela di dette necessità di carattere temporaneo ed emergenziale delle quali ciascuno potrà usufruire pagando un contributo al mantenimento della struttura commisurato all'effettivo uso della stessa;
- che dette strutture e spazi negli Uffici Giudiziari favoriranno la creazione di posti di lavoro che consentiranno il collocamento di giovani specializzati nelle materie di riferimento;

In difesa della dignità e del rispetto della genitorialità

CHIEDONO

la costituzione presso gli Uffici Giudiziari od in luoghi limitrofi di idonei spazi e strutture ad uso temporaneo ed emergenziale a sostegno delle esigenze dell'infanzia e della genitorialità in genere, che possano essere utilizzate con le stesse modalità anche da tutti gli operatori della giustizia che lavorano negli Uffici Giudiziari.

XXXII Congresso Nazionale Forense

Venezia 9 - 11 ottobre 2014

MOZIONE

presentata dagli Avvocati Giuseppe Gallo, Giacinto de Spirito, Viviana Patrocínio delegati del Foro di Lecce

oooooooo

L'Assemblea del XXXII Congresso Nazionale Forense, riunitasi nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2014 a Venezia

premessi

- che il legislatore, in conformità con l'art. 24 Costituzione e con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, assicura il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

- che e', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondata;

- che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

- che la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico;

- che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24. ⁽¹⁾

- che ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Ritenuto

- che, alla luce della introduzione di nuovi sistemi procedurali obbligatori di risoluzione alternativa delle controversie come la mediazione e la negoziazione assistita, appare opportuno, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza e diritto alla difesa, estendere la disciplina dell'istituto del patrocinio dei non abbienti anche ai detti istituti per consentire il pagamento delle competenze per l'attività professionale espletata dall'avvocato in favore dei soggetti aventi diritto e non solo delle eventuali spese dovute per i procedimenti di risoluzione alternativa;

- che, alla luce del dettato normativo appaiono escluse dall'istituto attività necessarie in ambito penale quali la presentazione della querela e della attività di investigazione difensiva preventiva, mentre in ambito civile appare violativa del principio di uguaglianza e di accesso alla giustizia la perdita/esclusione dal beneficio nella ipotesi di proposizione dello atto di impugnazione in caso di soccombenza nel giudizio di primo grado introitato dal non abbiente;

-che, è necessario altresì assicurare l'estensione del beneficio in relazione a qualsiasi attività professionale dell' avvocato, in ogni materia, anche se svolta in fasi precedenti alla fase processuale;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avvocatura Italiana riunitasi nel XXXII Congresso Nazionale Forense

raccomanda

al CNF e ad ogni rappresentanza istituzionale della Avvocatura, di porre in essere ogni attività ed iniziativa al fine di realizzare e consentire l'estensione del beneficio del patrocinio dei non abbienti in relazione alle competenze per attività professionale di avvocato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita;

di istituire un tavolo tecnico al fine di individuare le ipotesi di attività professionale pur svolte dagli avvocati in favore dei propri assistiti che non siano attualmente ricomprese tra quelle per le quali sia previsto il pagamento delle competenze professionali con il beneficio del patrocinio dei non abbienti e l'estensione del beneficio anche in caso di soccombenza della parte non abbiente.

Venezia, 10 ottobre 2014

MOZIONE POLITICA

Il XXXII Congresso Nazionale Forense, riunito a Venezia nei giorni 9 -11 ottobre 2014,

PRESO ATTO

- che il mutato contesto economico, sociale e normativo, proprio di una società globale soggetta a regole e discipline di derivazione non soltanto nazionale richiede oggi agli avvocati di rendere le proprie prestazioni in un contesto organizzativo moderno e multidisciplinare, capace di offrire servizi sempre più qualificati e specialistici, idonei a rispondere alle molteplici e differenziate esigenze di tutela di cittadini ed imprese;
- che tali formule organizzative consentirebbero agli avvocati di cogliere, allo stesso tempo, maggiori e più redditizie opportunità professionali, unitamente ad indubbi vantaggi competitivi sotto il profilo di una più razionale, efficiente e mirata organizzazione, con indubbe e positive ricadute sociali, anche in termini di nuove opportunità di lavoro e di reddito;
- che la stessa commissione europea, secondo la relazione licenziata nello scorso mese di marzo da un apposito gruppo di lavoro, individua ormai i servizi professionali come un: *“motore dell’economia basato sulla conoscenza”*, riconoscendo nella valenza intellettuale dei prodotti e servizi offerti dalle libere professioni *“un rilevante potenziale di creazione di nuovi posti di lavoro competitivi”*;
- che in tale prospettiva, infatti, la commissione europea ha già individuato nelle professioni intellettuali *“un target”* di riferimento cui destinare, per il periodo 2014-2020 misure specifiche per *“migliorare l’accesso dei liberi professionisti agli strumenti finanziari dei programmi comunitari a favore della competitività”* (Programma COSME);
- che nel contesto normativo nazionale la stessa L. 247/2012, all’art. 4, già prevede che

la professione forense possa essere svolta in contesti organizzativi multidisciplinari, condizionandole però alla sola forma dell’associazione tra professionisti;

- che la delega al governo prevista dal successivo art. 5 della stessa L. 247/2012 per l’adozione della disciplina di dettaglio dell’attività forense in forma societaria non è stata tempestivamente esercitata.

Tanto premesso, il XXXII Congresso Nazionale Forense,

IMPEGNA

l’OUA e il CNF ad intervenire presso il Governo ed il Parlamento al fine di regolamentare la possibilità di esercizio della professione forense col ricorso ai tipi delle società disciplinate dal codice civile, anche di tipo capitalistico, prevedendo che:

- 1) le stesse non siano assoggettabili alle procedure concorsuali regolate dal R.D. n. 267/1942 ed in caso di crisi o insolvenza ad siano applicabili esclusivamente la disciplina del c.d. “sovraindebitamento” di cui alla L. 3/2012 in caso di crisi;
- 2) i soci e gli amministratori delle medesime società debbano essere esclusivamente persone fisiche, purché iscritte ed esercenti professioni intellettuali regolamentate in albi e/o ordini;
- 3) quando la compagine sociale sia composta da giovani infratrentacinquenni o da donne, in via esclusiva o per lo meno a maggioranza numerica (nel caso di società di persone o di società cooperative) o di quote (o azioni) rappresentative del capitale sociale, siano applicati a tali società - per almeno i primi 5 anni dalla loro costituzione - benefici ed incentivi fiscali (sui ricavi reinvestiti nella società) e/o crediti di imposta per le assunzioni di personale dipendente.

XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

MOZIONE

L'AIAF E L'OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

PREMESSO CHE

In data 29 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Disegno di Legge Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

In particolare per la materia del diritto di famiglia, delle persone e dei minorenni, si rende urgente ed improrogabile addivenire ad una compiuta riforma ordinamentale e processuale, che possa agevolare il rilancio dell'efficienza del processo e contestualmente garantire la piena tutela dei diritti primari di rango costituzionale, propri di questa materia, che consenta la trattazione di tutte le relative controversie davanti ad un unico giudice.

E ciò al fine di portare a compimento l'importante riforma iniziata con la Legge 219/2012 e il Decreto Legislativo 154/2013, superando l'attuale frammentazione nel settore civile delle competenze nelle materie che riguardano i minori, gli incapaci e le famiglie.

INVITANO E CHIEDONO:

C.N.F. , O.U.A. e tutti gli Organi Associativi dell'Avvocatura ad adoperarsi affinché sia data pronta attuazione ai principi contenuti nello schema di Disegno di Legge Delega in punto tribunale della famiglia ed in particolare:

- 1) istituire presso tutte le sedi di tribunale delle sezioni specializzate per la famiglia e le persone.
- 2) Disciplinare il rito unico e semplificato da applicarsi a tutte le controversie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate.
- 3) istituire presso ciascuna sezione specializzata di un organo tecnico consultivo, escluso dall'attività decisoria, nel quale far confluire le professionalità psicosociali.

MOZIONE CONGRESSUALE
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA E COSTI

LETTI gli artt. 23, 24 e 53 della Costituzione

CONSIDERATO che i Padri costituenti hanno disposto che l'accesso al servizio giustizia debba essere libero per tutti i cittadini, e che il peso fiscale debba essere ripartito in ragione della capacità contributiva di ciascuno;

e dunque

CONSIDERATO che i costi della giustizia a carico degli utenti sono aumentati in maniera considerevole

CONSIDERATO che, dal 2009 ad oggi, è aumentato in maniera esponenziale il costo del Contributo Unificato, per tre volte con aumenti del 10% e, da ultimo con il d.l. 90/2014, con aumento del 15%, per un ricarico complessivo del 50%;

CONSIDERATO che nel 2014 è stato più che triplicato il contributo ex art. 30 d.p.r. 115/2002;

CONSIDERATO che sono stati aumentati più volte di diritti di copia, che pure si sarebbero dovuti sopprimere, una volta introdotto il contributo "unificato";

CONSIDERATO che appare assolutamente immotivata la tassa di registrazione dei provvedimenti giudiziari, ed è certamente anacronistica;

CONSIDERATO che con la legge di stabilità 2014 è stato introdotto il principio del pagamento del contributo unificato per ogni atto, anche nel caso di ricorso tributario cumulativo;

CONSIDERATO che i costi per accedere alla giustizia amministrativa impediscono assolutamente la tutela dei diritti e degli interessi legittimi;

RILEVATO, QUINDI, che il sistema delle contribuzioni alle spese di giustizia è afflitto da una proliferazione di adempimenti che scaricano sul cittadino costi;

CONSIDERATO che, in ragione della soppressione delle sezioni staccate di Tribunale, sono di fatto aumentati i costi per la attività da svolgersi da parte dell'Ufficiale Giudiziario, per effetto dell'aumentare delle distanze da percorrere;

CONSIDERATO che il d.l. 132 introduce un peso ulteriore per il creditore che domandi all'Ufficiale Giudiziario la ricerca per il tramite di banche dati;

RITENUTO, infine che l'attuale congerie di norme tradisce completamente il dettato costituzionale volto ad un libero accesso alla giustizia;

ed ancora

CONSIDERATI, per converso, i numerosi tagli portati al "settore giustizia";

CONSIDERATO l'altissimo numero di giudizi annualmente instaurati;

CONSIDERATO che non è reso pubblico l'ammontare degli incassi da parte dello Stato provenienti dal mondo giustizia e

RITENUTO che non è quindi dato sapere e tali incassi siano integralmente riutilizzati a beneficio del "settore giustizia" e che le necessità dei singoli edifici giudiziari in perenne e cronica carenza di risorse economiche e di personale;

TUTTO CIO' PREMESSO

GLI AVVOCATI ITALIANI TUTTI,

RIUNITI NEL XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

DELIBERANO DI IMPEGNARE IL PROPRIO ORGANO ESECUTIVO

PERCHÉ RICHIEDA FORMALMENTE

AL GOVERNO ED AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

A) di razionalizzare le contribuzioni di chi richieda le prestazioni del servizio giustizia, perseguendo il duplice scopo

della sensibile riduzione dei costi

e della facilitazione dell'accesso per le fasce economicamente e socialmente più deboli;

B) di rendere pubblico l'ammontare dei proventi del "settore giustizia" e relativi, quanto meno, agli incassi dei Contributi Unificati, della marche da bollo e delle registrazioni di provvedimenti giudiziari;

C) di riutilizzare detti proventi nel solo settore giustizia, destinandoli in via principale per sopperire alla carenza di personale amministrativo di cui attualmente soffrono, indistintamente, tutti gli uffici giudiziari italiani.

Venezia, 9- 11 ottobre 2014

MOZIONE

Il XXXII Congresso Nazionale Forense, riunito a Venezia nei giorni 9 -11 ottobre 2014,

preso atto

che il decreto-legge 12.9.2014 n. 132 “*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile*”, in corso di conversione, ha introdotto una nuova procedura di espropriazione mobiliare, presso il debitore e presso terzi, disciplinata da una serie di nuovi articoli del codice di procedura civile:

- 1) che prevede, esclusivamente per l’ufficiale giudiziario, la facoltà di interrogare le banche dati pubbliche, tra cui l’archivio dei rapporti finanziari che consente di conoscere gli istituti presso i quali il debitore detenga attività finanziarie, le banche dati previdenziali che consentono di conoscere datore di lavoro o committente, e persino il pubblico registro automobilistico, finora interrogato telematicamente dagli avvocati senza spese a carico delle parti;
- 2) che tale attività non è isolata ed autonoma, bensì inscindibilmente collegata ad un pignoramento d’ufficio che l’ufficiale giudiziario esegue, automaticamente e consecutivamente, dopo aver rinvenuto il bene o credito pignorabile (art. 492 *bis* commi 3-4-5), senza nemmeno verificare se il creditore è interessato o meno al pignoramento di un bene in ipotesi non agevolmente vendibile o di un credito che lo espone ad opposizioni, così attribuendo all’ufficiale giudiziario poteri di impulso che spettano solo al creditore tramite il suo procuratore, in violazione del principio della domanda e dispositivo che governano l’intero processo civile e che devono consentire l’arresto della procedura in qualunque momento e fase;
- 3) che per l’espletamento di tali attività è previsto un compenso aggiuntivo libero-professionale per l’ufficiale giudiziario che vi presiede, determinato ad aggio, talora superiore a quello spettante all’avvocato;
- 4) che tale compenso è dovuto persino nel caso in cui il creditore decide di desistere dall’esecuzione, a seguito di rimessione del debito o accordo transattivo, oppure per evitare opposizioni, finendo così per essere di ostacolo alla definizione stragiudiziale delle vertenze, e facendo prevalere presunte ragioni processuali sul diritto sostanziale;
- 5) che la previsione di tale compenso è altresì estesa ai pignoramenti mobiliari, in particolare quello di veicoli terrestri, che sono iscritti in un pubblico registro che gli avvocati possono da sempre consultare senza beneficiare di alcun compenso aggiuntivo e senza oneri a carico di creditore e debitore;

ritenuto e considerato

- 6) che tale procedura sottrae agli avvocati l’attività di ricerca dei beni e soprattutto dei terzi presso cui eseguire il pignoramento, compito da sempre svolto dagli avvocati, sia pure incontrando notevoli difficoltà ed ostacoli, non avendo il comodo supporto di banche dati telematiche, ciononostante senza percepire compensi aggiuntivi né oneri per le parti;
- 7) che tale attività di ricerca di beni e soprattutto di terzi, non è attività esecutiva, bensì antecedente l’esecuzione forzata (la quale inizia con il pignoramento: art. 491 c.p.c.);

- 8) che i meccanismi sopra esposti, in particolare il pignoramento d'ufficio conseguente al rinvenimento di beni e crediti nella banca dati, la previsione di un compenso aggiuntivo libero-professionale, la debenza del compenso anche in caso di rinuncia o accordo, il coinvolgimento del pubblico registro automobilistico già consultabile dagli avvocati, mirano a rendere l'ufficiale giudiziario il "presidio" della intera procedura esecutiva estesa in tutte le sue fasi, non più limitatamente al pignoramento come è sempre stato, ma anche prima del pignoramento (ricerca di beni, crediti e terzi) e dopo il pignoramento (fino alla liquidazione del compenso da parte del giudice dell'esecuzione), sovrapponendosi di fatto all'avvocato;
- 9) che a tale sovrapposizione dell'ufficiale giudiziario corrisponde una mortificazione ed emarginazione delle attività dell'avvocato, cui vengono, ad esempio, delegate le attività di deposito del pignoramento in cancelleria, nonché tutti i tradizionali adempimenti materiali (ivi comprese le estenuanti code agli uffici u.n.e.p.), mentre l'ufficiale giudiziario si limiterà a compiere agevoli e rapide operazioni telematiche senza nemmeno più uscire dall'ufficio, considerato che la notificazione dei pignoramenti alla maggior parte dei terzi (ad esempio alle banche) avverrà via p.e.c.;
- 10) che tale procedura impone un eccessivo carico di costi, in particolare sui debitori spesso incolpevolmente morosi, talora per aver perduto il lavoro, ovvero se imprenditori per l'inadempimento della pubblica amministrazione, tenuto conto che la posizione del debitore è già notevolmente inasprita dall'aumento del saggio degli interessi di mora;
- 11) che pertanto sarà necessario un successivo aggiustamento per ragioni socio-economiche, stanti la grave crisi in cui versano cittadini e imprese, e le legittime proteste che susciterà nell'opinione pubblica, essendo ben più costosa della contestatissima esecuzione esattoriale di Equitalia;
- 12) che tale ridimensionamento potrebbe comportare la totale emarginazione ed estromissione degli avvocati dalle esecuzioni forzate, sul presupposto della inutile sovrapposizione di due professionisti in una procedura prevalentemente telematica e notevolmente semplificata, come già accade nell'espropriazione esattoriale di Equitalia, la cui procedura è interamente espletata dall'ufficiale della riscossione, e sulla falsariga di altri ordinamenti a noi vicini come quello francese dal quale questa procedura ha mutuato alcuni aspetti;
- 13) che significativo in questa direzione è l'art. 155 *quinquies* disp. att. c.p.c. che prevede un singolare regime transitorio di immediata, ma inspiegabilmente provvisoria, abilitazione degli avvocati all'accesso (senza alcun compenso aggiuntivo, e senza la comodità del collegamento telematico alle banche dati), che verrà soppressa, malgrado la raggiunta maggiore esperienza, quando gli ufficiali giudiziari si saranno preparati a spese del contribuente;
- 14) che con la fine del regime transitorio ex art. 155 *quinquies* l'aggio dell'ufficiale giudiziario che ha ricercato i beni potrebbe essere ritenuto dalla giurisprudenza assorbente e sostitutivo del diritto dell'avvocato alla voce "fase di studio dell'esecuzione" dei parametri forensi;
- 15) che significative altresì sono alcune proposte di emendamenti approdate in parlamento che rafforzano ulteriormente la posizione dell'ufficiale giudiziario, inserendolo anche nel processo di cognizione, nei fallimenti, nelle procedure successorie;

ritenuto e considerato altresì

- 16) che una volta riconosciuto al creditore il diritto di conoscere i beni del debitore, per superare l'asimmetria informativa, questo diritto soggettivo perfetto non può che essere regolato dagli artt. 22 ss. L. 241/90 (diritto di accesso ai documenti amministrativi), come confermato dal particolare disposto dell'art. 24 comma 7 (che garantisce al cittadino l'accesso per curare o difendere i propri interessi giuridici), materia estranea all'esecuzione forzata perché antecedente ad essa, e di diretta spettanza del creditore tramite il suo procuratore;
- 17) che gli abusi che potrebbero derivare dall'applicazione della L. 241/90 possono essere prevenuti ed evitati, e il diritto alla privacy tutelato, attraverso molteplici strumenti tecnico-informatici e giuridici anche con il presidio dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, quali enti pubblici tenuti per legge al segreto d'ufficio, e senza costi per creditore e debitore;
- 18) che solo per una disarmonia dell'ordinamento i veicoli terrestri risultano di difficile pignorabilità, dovendo all'uopo essere introdotto, semmai, il pignoramento mediante notifica e trascrizione che equipari tali beni a tutti gli altri mobili registrati, in particolare navi ed aeromobili, da sempre così pignorabili;
- 19) che la previsione di compensi libero-professionali per gli ufficiali giudiziari integra un loro ingiustificato monopolio sull'attività anche ai sensi della normativa a tutela della concorrenza e del mercato, confermato dal fatto che è previsto un regime transitorio (art. 155 *quinquies*) in cui gli avvocati sono ritenuti immediatamente idonei a svolgere l'attività, mentre gli ufficiali giudiziari non lo sono immediatamente dovendo organizzarsi e prepararsi, e pertanto si presenta del tutto ingiustificato il regime di monopolio di questi ultimi, attuato mediante la sottrazione agli avvocati di funzioni per le quali sono immediatamente (ma ingiustificatamente solo in via provvisoria) abilitati dal legislatore;

INVITA ED IMPEGNA

P.O.U.A., il C.N.F., i C.O.A. e le Unioni distrettuali o interdistrettuali degli Ordini Forensi:

- 1) a promuovere e sostenere gli emendamenti n. 19.7; 19.10; 19.17; 19.37; 19.38; 19.44; 19.45; 19.52, attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica al fine della legge di conversione del decreto legge 12.9.2014 n. 132;
- 2) nel caso in cui la legge di conversione non dovesse accogliere totalmente o parzialmente i suddetti emendamenti, promuovere i medesimi nella successiva legge di riforma del processo civile, oppure promuovere e sostenere in quella sede una facoltà di accesso alle banche dati per gli Avvocati, anche alternativa e concorrenziale rispetto agli ufficiali giudiziari, sollevando la questione anche innanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, muovendo dalla sussistenza da un lato di compensi privatistici libero-professionali, e dall'altro dalla fase transitoria (art. 155 *quinquies*) che dimostra l'immediata idoneità ed abilitazione degli avvocati a svolgere quell'attività e l'ingiustificata sottrazione monopolistica nella fase successiva.



XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

MOZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN NUOVO TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA

PREMESSO

- che in Italia esiste una frammentazione delle competenze in materia di famiglia, persona e minorile che impedisce una autentica ed efficace tutela del soggetto debole;
- che la frammentazione riguarda non solo la competenza che attualmente è divisa tra Tribunale Ordinario, Giudice Tutelare, Tribunale per i Minorenni, ma anche i riti attraverso i quali il cittadino chiede giustizia;
- che alla luce delle indicazioni delle "Linee Guida del Consiglio d'Europa del 17.novembre 2010, per una giustizia a misura di minore" si rende necessario adattare il nostro sistema giudiziario al fine di garantire l'effettiva tutela dei diritti dei minori;
- che il principio di effettività della tutela dei minorenni può essere garantito soltanto attraverso la creazione di un sistema giudiziario che tenga in debita considerazione i diritti dei minori e la complessità del sistema di relazione e interventi posti a tutela della persona minorenni;
- che come auspicato dalle dette linee guida, nonché dalle diverse raccomandazioni del Comitato dei ministri agli Stati membri nel campo dei diritti dei minori, occorre costituire dei Tribunali specializzati ed avere un approccio multidisciplinare;

CONSIDERATO

- che si ritiene dunque fondamentale accorpare avanti allo stesso Tribunale tutti i procedimenti riguardanti la famiglia, le persone ed i minori sia relativi ai procedimenti civili sia a quelli penali;
- che il principio di prossimità in una materia che investe i diritti fondamentali delle persone e di soggetti vulnerabili rappresenta un valore sociale;
- che affinché ne sia garantita l'effettività e l'efficienza, il principio della prossimità deve coniugarsi con quello della specializzazione che in tribunali troppo piccoli non può essere garantita;
- che, pertanto, tale nuovo organismo dovrebbe avere una diffusione maggiore sul territorio con riferimento alla popolazione, e all'estensione del territorio;
- che pertanto si propone che sia istituito il Tribunale per la famiglia, per i minori e per le persone, in ogni provincia ~~che abbia almeno 400.000,00 abitanti~~, con temperamenti in base alla conformazione geografica del territorio e al numero degli abitanti delle province adiacenti con funzioni amministrative, civile e penale composto da personale giudiziario e magistrati provenienti dal Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni e Procura per i Minorenni in modo da garantire l'unitarietà della giurisdizione, la specializzazione del Giudice, la multidisciplinarietà.

RITENUTO

che l'auspicato Tribunale per Famiglia, le relazioni familiari e le persone dovrebbe ispirarsi ai seguenti principi:

- accorpamento di tutte le competenze civili in materia di famiglia, minori, stato e capacità delle persone fisiche minorenni e maggiorenni, ivi compresa la tutela dei diritti della persona in materia di cittadinanza, di apolidia, di protezione internazionale, di ricongiungimenti familiari, attualmente di competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i Minorenni, del Giudice Tutelare, nonché le competenze penali per reati commessi da minori degli anni 18 ed amministrative facenti capo al Tribunale per i Minorenni.
- composizione multidisciplinare dell'organo in funzione decisoria, con la presenza di giudici onorari specializzati in psicologia, psichiatria, pedagogia, scienze sociali nelle controversie che coinvolgono i diritti fondamentali dei minorenni ed in particolare in quei procedimenti dove si

prospetta una situazione di pregiudizio in danno della persona minorenni, con possibilità di delega delle sole funzioni di ascolto del minore;

- esclusività della competenza e alta specializzazione di tutti gli operatori coinvolti;
- razionalizzazione del rito, semplificato ma flessibile rispetto alle specifiche materie e con garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio;
- ufficio della procura della Repubblica presso il Tribunale.

Ciò premesso l'Unione Nazionale Camere Minorili

CHIEDE

al Congresso Nazionale Forense di approvare e fare propri i contenuti della presente mozione.

MOZIONE SU INCOMPATIBILITÀ DEL MEDIATORE AVVOCATO

Premesso:

- che il D.M. 139/2014 di recentissima emanazione prevede all'art. 6 l'incompatibilità della funzione di avvocato assistente della parte presso un organismo all'interno del quale egli operi come mediatore, oppure un suo collega di studio anche non associato, che eserciti negli stessi locali;
- che tale norma non trova giustificazione alcuna per gli organismi forensi, che normalmente prevedono un ampio numero di mediatori, nonché criteri di assegnazione su base turnaria ed un riconoscimento ex lege di serietà imparzialità ed efficienza;
- che peraltro il codice deontologico forense prevede ampie garanzie di imparzialità e correttezza del mediatore con conseguenti pesanti sanzioni che nessun'altra professione ha adottato.

Tutto ciò premesso

Si propone un intervento immediato affinché il Ministero chiarisca quanto prima l'interpretazione di tale norma, nel senso di escludere l'applicazione agli organismi di mediazione forensi per le motivazioni di cui in premessa.



A.N.F.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

Mozione congressuale

Il XXXII Congresso Nazionale Forense, riunito a Venezia nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2014

V I S T O

l'art. 12 della la legge di riforma dell'ordinamento professionale forense (l. n. 247/ 2012) , che ha stabilito:

a/ l'obbligo della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa (comma 1);

b/ nonché l'obbligo di apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale (comma 2);

prevedendo inoltre (al comma 3) che le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze siano *“stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro di giustizia, sentito il CNF”*;

C H I E D E

1a/ che sia abrogato il comma 2 dell'art. 12 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (obbligo dell'apposita polizza contro gli infortuni), quale ingiustificato aggravio di spesa in presenza di altri doverosi e specifici obblighi assicurativi contro gli stessi eventi (quali, ad esempio, quelli nei confronti del personale presso gli istituti previdenziali ed assistenziali competenti)

ovvero

1b/ che, in subordine, tale obbligo sia limitato nei soli confronti di praticanti, collaboratori (interni ed esterni) e sostituti (anche occasionali) che risultino sprovvisti di loro propria assicurazione;

2/ che il Ministro ed il CNF (quest'ultimo nell'ambito delle sue funzioni consultive), cui spetta – ex art. 12, comma 5, l. n. 247 /2012 - di stabilire ed aggiornare le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle po-



lizzate, vogliano provvedere all'emanazione della prevista normativa al più presto e comunque non oltre il biennio dall'entrata in vigore della legge professionale, eliminando così quegli elementi di incertezza che gravano sulla materia e che ostacolano una seria programmazione, anche di breve e medio periodo, dell'organizzazione professionale e dei relativi investimenti e costi;

3/ che CNF, Cassa Forense, ordini territoriali e associazioni vogliano comunque adoperarsi, ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 cit. e nei termini di tempo di cui sopra, a stipulare idonee convenzioni per le polizze obbligatorie previste dalla legge, facendo valere a tal fine il peso contrattuale delle risorse dell'intera categoria.

Venezia, 9-11 ottobre 2014.

Il XXXII Congresso Nazionale Forense

MOZIONE SULLE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Il XXXII Congresso Nazionale Forense, preliminarmente,

RILEVA

- Che la società tra professionisti (STP), che consente di andare oltre la consueta formula dello studio associato, aggregando anche soci iscritti a organi professionali diversi o anche non iscritti, è regolamentata dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), dalla nuova legge professionale forense n. 247/2012 e dal DM 34/2013;
- Che le STP possono anche essere multidisciplinari (art. 10, co. 8, L. 183/2011) e occuparsi di diverse attività professionali, essendo di competenza di ciascun Ordine professionale la verifica del rispetto delle norme deontologiche di ciascun iscritto;
- Che il secondo comma dell'art. 8 del DM 34/2013 (che contiene il Regolamento per le Stp) prevede che esse debbano iscriversi presso l'albo dell'Ordine o Collegio professionale *“relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo”*;
- Che, a parere del Consiglio Nazionale Forense:
 - le società tra avvocati non possono essere disciplinate dalla legge di stabilità n. 183/2011 e dal DM n. 34/2013 che, tra le altre cose, ha ammesso la partecipazione di soci di capitale pur di minoranza nelle società tra professionisti;
 - l'eventuale costituzione di una società sulla base di queste ultime disposizioni sarebbe nulla, mentre l'esercizio in forma societaria della professione forense va ritenuto consentito esclusivamente a società (di persone, di capitali e cooperative) i cui soci siano avvocati iscritti all'albo (articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 247/2012);
 - dall'articolo 5, comma 2, lettera a), della L. n. 247/12

- conseguirebbe altresì che la professione forense non può essere esercitata da una società tra professionisti multidisciplinare, nella quale, cioè, siano presenti anche soci non avvocati;
- l'art. 5 avrebbe, dunque, l'effetto di sottrarre la materia delle società di avvocati all'ambito di applicazione oggettivo della normativa generale di cui all'art. 10 della legge 183/2011, con la conseguenza che non è possibile costituire società di avvocati con soci non avvocati, come invece previsto dalla predetta disciplina generale;
 - le società multidisciplinari, pertanto, metterebbero a rischio l'autonomia e l'indipendenza necessarie per lo svolgimento della professione di avvocato, laddove la legge 247 del 2012 avrebbe definitivamente chiarito la specialità della società tra avvocati rispetto ad altre società tra professionisti, escludendone, come detto, la soggezione sia alla legge n. 183 del 2011 che al regolamento di cui al decreto n. 34 del 2013 e affidandone a un successivo decreto legislativo delegato la specifica disciplina;

CONSIDERA

- che è tesi, tuttavia, priva di oggettivo riscontro quella secondo la quale la società tra soli avvocati, prevista dall'art. 5 della legge di riforma forense, metterebbe al riparo gli avvocati dall'invadenza dei soci diversi dagli avvocati e, segnatamente, dei soci di capitale o con competenze tecniche, i quali porrebbero a rischio, col loro potere di condizionamento, l'autonomia e l'indipendenza necessarie per lo svolgimento della professione di avvocato;
- che, invero, la "società tra soli avvocati", creata con la L. 247/2012, non garantisce l'autonomia degli avvocati, porta avanti discriminazioni sostanzialmente inattuali e comunque negative per la categoria, ne riduce l'ambito operativo da potenziali sviluppi connessi a sinergie con altre professioni che,

al contrario, possono già interagire nel perseguimento di comuni interessi;

- che, inoltre, il diritto vivente supera qualunque anacronistica posizione in quanto già oggi sono costituite società multidisciplinari ai sensi della L. n. 183/2011 e del DM 34/2011 che vedono la partecipazione di avvocati, la cui esistenza legittimamente rimane ignota agli Ordini degli Avvocati competenti (essendo prevista come obbligatoria la iscrizione nel solo Albo della professione dichiarata prevalente nello Statuto);
- che ad ogni modo il Governo, per il tramite del Ministero della Giustizia, ha chiarito che non intende, in alcun modo, dare seguito alla delega contenuta nella L. n. 247/2012 e che la stessa, pertanto, è *tamquam non esset*, non avendo più alcuna possibilità di essere esercitata;
- che la Comunità Europea, da parte sua, ha ribadito anche recentemente la progressiva equiparazione, esclusa invece dall'art. 5 della L. 247/12, dell'attività professionale di avvocato all'attività di impresa (è opportuno definirla impresa professionale, in contrapposizione alle imprese commerciali ed industriali), tanto da farne motivo per aprire l'accesso ai fondi UE alla categoria, finora esclusa in particolar modo in Italia (l'equiparazione all'imprenditorialità dei liberi professionisti - che acquisiscono pari diritti in materia di strumenti di sostegno Ue - è infatti la chiave di volta del nuovo sistema messo in piedi dalla Commissione europea);
- che negli altri paesi europei il legislatore si è mosso in senso diametralmente opposto rispetto a quello della L. 247/12 ed in particolare:
 - *Inghilterra*: dal 2009 il *Legal Services Act* permette la creazione di società con partner e proprietari non avvocati (con un limite



- di 25%) e sarà possibile costituire *Alternative Business Structures*, società tra professionisti con proprietari esterni;
- *Spagna*: gli avvocati possono dare vita a società organizzate su base personalistica e società di capitali, per effetto della legge 2/2007 *de sociedades profesionales*, recentemente modificata. Nelle società di persone, i professionisti devono essere in maggioranza numerica e devono avere la maggioranza del patrimonio sociale; nelle società di capitali, i soci professionisti devono avere la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei diritti di voto;
 - *Germania*: l'esercizio in forma associata della professione forense è consentito anche con società di capitali. Di tali società possono però essere soci solo avvocati e professionisti appartenenti a ordini regolamentati. In ogni caso, la maggioranza delle quote societarie e dei relativi diritti di voto spettano agli avvocati;
 - *Francia*: è possibile l'esercizio in forma associata della professione forense secondo diversi tipi sociali: la società civile di esercizio professionale (SCP) ha ad oggetto l'esercizio in comune della professione forense e comporta la responsabilità illimitata e solidale dei soci, i quali hanno ciascuno un solo voto. La società di esercizio liberale (SEL), consente agli avvocati di svolgere la professione con società di capitali e può assumere la forma delle diverse società commerciali previste nell'ordinamento francese;

PERTANTO SI CHIEDE

- CHE all'Avvocatura sia consentito di competere con le altre professioni anche sotto il profilo dei modi di esercizio della professione (in forma singola o in forma associata) e siano consentite forme di aggregazione societaria multidisciplinari, nel

presupposto che solo una migliore e più efficace organizzazione del lavoro potrà consentire che la professione forense si evolva verso la modernità e agli avvocati di superare meglio la grave crisi che attraversano;

- CHE sia stabilito se tale obiettivo dovrà essere raggiunto riportando la disciplina delle società tra avvocati e multidisciplinari con la partecipazione di avvocati nell'alveo della disciplina comune agli altri professionisti (L. 183/2011 e DM 34/2013), oppure ipotizzando una normativa specifica che, tuttavia, si ponga nell'ottica di superare alcune criticità che, pure, erano presenti nell'art.5, l.247/2012, e che meritano senz'altro di essere rimediate;
- CHE vengano approfonditi e definiti - in tale diverso contesto - gli aspetti fiscali, previdenziali e di responsabilità professionale legati allo svolgimento dell'attività professionale in forma societaria;
- CHE, laddove vi fosse disponibilità in tal senso, sia lo stesso Governo, per il tramite del Ministro della Giustizia, a farsi promotore di un ddl destinato a regolare l'esercizio dell'attività forense in forma societaria, anche multidisciplinare.

Venezia, 9 ottobre 2014.

- 10) FRANCESCO TEDESCHI TRAMI ~~FR~~ ✓
- 11) ROSCIANO CRIBICO ~~STORNO~~ ✓
- 12) NOCCESI ANDREA FIRENZE ~~FR~~ ✓
- 13) PABLO PERALON FORINO ~~FR~~ ✓
- 14) SCARABOTTINO CRISTIAN TORINO ~~FR~~ ✓
- 15) RENATO GALDIERI SALERNO ~~FR~~ ✓
- 16) ANNAMARIA AJELLO SASSARI ~~FR~~ ✓
- 17) ARNALDO NARDOCCI TORINO ~~FR~~ ✓
- 18) FRANCESCO ZARBA TORINO ~~FR~~ ✓
- 19) TEGANOA DE LOSU SASSARI ~~FR~~ ✓
- 20) LAURA PERNIGO VERONA ~~FR~~ ✓
- 21) MARIA CASIELLO TARANTO ~~FR~~ ✓
- 22) LUIGI PANSINI BARI ~~FR~~ ✓
- 23) MARCO ROBERTI ROMA ✓
- 24) FABRIZIO NASINI TA ✓
- 25) GIOVANNI DEUCCI BO ✓
- 26) MATTEO BENSI FI ✓
- 27) SIMONA DE NAPOLI BARI ✓
- 28) SAZU' BRUNO BARI ✓
- 29) PAOLO VOLTACQUO RM ✓
- 30) LAURA DECKING VICENZA ✓
- 31) ELENA BENTRANINI VR ✓
- 32) VINCENZO MEDICI CROTONE ✓
- 33) FEDELE ROBERTI TARANTO ✓
- 34) VIVIANA SFACCIA VIGEVANA ✓
- 35) STEFANO RUGGIERO ROMA ✓
- 36) PAOLO MONARI BG ✓

MOZIONE ANF-Ascol. Nazionale

SULLE SPECIALIZZAZIONI FORENSI

Il XXXII Congresso Nazionale Forense,

riunito a Venezia nei giorni 9 -11 ottobre 2014,

VISTI E RICHIAMATI

- l'art. 9, L. 31.12.2012, n. 247 in materia di conseguimento del titolo di specialista;
- lo schema di decreto del Ministero della Giustizia avente ad oggetto "*regolamento recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista*";

CONSIDERATO

che il regolamento presenta criticità, già in più occasioni riscontrate da varie componenti dell'Avvocatura, con particolare riferimento:





- a) alla limitazione della specializzazione conseguibile ad una sola;
- b) alla eterogeneità della attuale individuazione delle aree di specializzazione, che appaiono incomplete e con accorpamenti di dubbia opportunità;
- c) alla particolare complessità dei percorsi formativi, la cui accessibilità non pare garantita in modo omogeneo per materie ed ambiti territoriali;
- d) alla necessità che il riconoscimento del titolo non possa mai prescindere da un'effettiva pratica professionale nel settore di specializzazione;
- e) alla opportunità, al fine sia del riconoscimento del titolo per comprovata esperienza sia per il mantenimento, di definire un numero di incarichi ponderato per le diverse materie e non identico per tutti i settori;
- f) al necessario coinvolgimento di tutte le componenti istituzionali ed associative dell'Avvocatura, evitando concentrazioni di competenze;

IMPEGNA

gli organi rappresentativi dell'Avvocatura a perseguire la valorizzazione delle specificità della Professione Forense, attivandosi presso il Ministero - previo coinvolgimento di tutte le realtà professionali istituzionali ed

associative - allo scopo di prevedere ed assicurare:

- A. che l'individuazione delle aree (i macrosettori del diritto: civile, penale, amministrativo, tributario) e degli ambiti (le materie, come ad esempio famiglia e lavoro, penale commerciale e reati contro la pubblica amministrazione, contratti pubblici e urbanistica) sia formulata ed assunta sulla base di dati esperienziali concreti, frutto di un'analisi effettiva e concreta dei flussi di lavoro in ambito professionale;
- B. che siano valorizzate in particolare le competenze trasversali (come ad esempio la sicurezza sul lavoro o l'edilizia) che settorialmente attraversano diverse aree;
- C. che non debbano operare limitazioni quantitative, non espressamente previste dalla Legge, per il riconoscimento dei titoli, ove ne concorrano le condizioni;
- D. che qualsiasi forma di specializzazione non possa essere ottenuta a seguito di un percorso esclusivamente teorico e culturale, ma necessiti sempre di un comprovato supporto esperienziale che attesti una capacità di utilizzo concreto e professionale delle competenze del settore specialistico di riferimento;
- E. che al fine del riconoscimento della comprovata esperienza e per il mantenimento del titolo si affermi la necessità di pesare e valutare in modo adeguato gli impegni professionali ordinari nelle varie materie, definendo adeguati e differenziati dati quantitativi;
- F. che sia assicurata ad ogni avvocato la possibilità di fruire - anche a distanza - di percorsi formativi in ogni materia;

1) ANDRÈ ZANARO	NOVA		✓
2) MARCO SANDOZ	TORINO		✓
3) FRANCO UGETTI	BG		✓
4) EMILIO TAVOLLA	BG		✓
5) FRANCESCA PIERANTONI	BG		✓
6) GIUSEPPE BSCIA	TO		✓
7) FRANCESCO TEDESCHI	TRANI		✓
8) BALSAMO PALMA	CATANZA		✓



MOZIONE

Il XXXII Congresso Nazionale Forense, riunito a Venezia nei giorni 9-11 ottobre 2014,

PREMESSO

- che per la legge di riforma della professione forense l'avvocato è un libero professionista che svolge la propria attività in libertà autonomia e indipendenza;
- che lo svolgimento della professione forense è subordinato all'iscrizione in apposito Albo;
- che l'esercizio della professione in maniera effettiva, continuativa, abituale e prevalente è condizione di mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

TENUTO CONTO

- che molti avvocati, specialmente giovani, esercitano la professione in forma di collaborazione continuativa, ma precaria, presso un avvocato o un'associazione professionale;
- che risulta l'esigenza di garantire il decoro e la dignità nell'esercizio della professione forense in ogni sua forma e di valorizzare, al contempo, il ruolo dell'avvocato collaboratore all'interno dell'organizzazione dello studio legale;
- che la legge di riforma della professione forense non ha disciplinato forme alternative di esercizio della professione;
- che risulta, quindi, la necessità di colmare questa lacuna legislativa, fornendo un'organica e sistematica disciplina della collaborazione professionale dell'avvocato.

DELIBERA

di dare mandato al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo preposto a dare attuazione alle delibere del Congresso Forense e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere ogni iniziativa, presso tutte le sedi competenti, di promuovere l'adozione di una modifica della legge professionale che

PREVEDA

- la possibilità per l'avvocato di svolgere la professione forense anche in forma di collaborazione stabile e continuativa con un avvocato o un'associazione professionale, nel rispetto, comunque, della libertà, dell'autonomia e dell'indipendenza sanciti dalla legge professionale;
- la stipula di un contratto in forma scritta (*“contratto di collaborazione professionale”*) da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza dell'avvocato collaboratore, per la verifica della sua conformità ai canoni deontologici, quanto all'adeguatezza del compenso e delle altre condizioni ivi previste;
- una sanzione disciplinare per il mancato adeguamento del contratto di collaborazione professionale alle prescrizioni rese dal Consiglio dell'Ordine in sede di verifica della sua conformità;
- una sanzione disciplinare per lo svolgimento di una collaborazione professionale con un avvocato in violazione dell'obbligo di stipula del contratto in forma scritta;
- le ipotesi di incompatibilità che impediscono l'assunzione o la prosecuzione del mandato, relativamente ai clienti dell'avvocato o dell'associazione professionale per la quale è svolta la collaborazione, nonché la durata massima delle suddette incompatibilità;
- gli obblighi di segreto professionale e di rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali;
- la deducibilità fiscale per l'avvocato e per l'associazione professionale dei costi per i premi assicurativi per la copertura del rischio responsabilità professionale, infortunio e malattia; per i contributi previdenziali forensi; nonché per le spese di formazione e di specializzazione, eventualmente sostenuti in favore dell'avvocato collaboratore.

MOZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO IN TEMA DI NUOVE
LIBERALIZZAZIONI PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

PREMESSO

Che da notizie di stampa si è appreso che il Ministero dello Sviluppo sta predisponendo un disegno di legge che dovrebbe essere approvato dal Governo nei prossimi giorni sulle c.d. "liberalizzazioni", che dovrebbe, tra l'altro, riguardare anche le libere professioni ed in particolare la soppressione dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi agli avvocati e l'abolizione del divieto del patto di quota lite;

Ciò premesso, *si impegna*

IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Esprime ^{pe} il più fermo dissenso per qualsiasi provvedimento di soppressione dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi di avvocato e per la nuova soppressione del divieto del patto di quota lite.

MOZIONE SUGLI INCENTIVI PER LE PARTI E GLI AVVOCATI IN CASO DI TRANSAZIONE

Proposta da

AGIFOR - ASSOCIAZIONE GIOVANILE FORENSE

ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA - AFG

Il Congresso Nazionale Forense, riunito in sessione ordinaria a Venezia

RITENUTO

Che la grave situazione in cui versano gli Uffici Giudiziari italiani, di fatto al collasso, impone una riflessione ed una presa di posizione, e di fatto una solerte iniziativa da parte dell'Avvocatura italiana tutta; che l'Avvocatura italiana intende farsi parte diligente e per quanto possibile dare man forte, anche nell'evitare contenziosi, anche perché in considerazione delle carenze summenzionate, i giudizi graverebbero sulla macchina amministrativo-giudiziaria per anni, con costi pesantissimi per la collettività e le parti in causa; che sia meritevole di attenzione e degno di tangibile apprezzamento, l'impegno ed il risultato che gli Avvocati fanno conseguire alle parti ed alla Pubblica Amministrazione, ogni volta che venga evitato un contenzioso;

che vada fattivamente premiato, l'apporto diretto che l'Avvocatura è in grado di fornire ogni qual volta solleva la macchina giudiziaria, da un giudizio defatigante e dai tempi imprevedibili.

RILEVATO TUTTAVIA

Che i Magistrati, ed il Personale Amministrativo e di Cancelleria, risultano sotto pianta organica, e per tale effetto, non in grado di smaltire in tempi rapidi un arretrato che influisce fortemente sui tempi di emissione dei provvedimenti giudiziari, affinché possa anche giungersi ad un azzeramento dei ruoli, così da rideterminare tempi accettabili; che gli Avvocati svolgono un ruolo nevralgico nella prevenzione di giudizi e nella definizione transattiva di controversie, destinate se non neutralizzate, ad aggravare l'attuale situazione giudiziaria italiana;

CHIEDE

al Parlamento, Al Governo, al CNF, all'OUA, per quanto di rispettiva competenza, di adottare provvedimenti, affinché alle parti ed ai loro Avvocati, vengano riconosciuti incentivi fiscali e/o detrazioni dalle imposte dovute all'Erario. **IN CASO DI TRANSAZIONE**

MOZIONE SUGLI INCENTIVI PER LE PARTI E GLI AVVOCATI IN CASO DI TRANSAZIONE

Proposta da

AGIFOR - ASSOCIAZIONE GIOVANILE FORENSE

ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA - AFG

Il Congresso Nazionale Forense, riunito in sessione ordinaria a Venezia

RITENUTO

Che la grave situazione in cui versano gli Uffici Giudiziari italiani, di fatto al collasso, impone una riflessione ed una presa di posizione, e di fatto una solerte iniziativa da parte dell'Avvocatura italiana tutta; che l'Avvocatura italiana intende farsi parte diligente e per quanto possibile dare man forte, anche nell'evitare contenziosi, anche perché in considerazione delle carenze summenzionate, i giudizi graverebbero sulla macchina amministrativo-giudiziaria per anni, con costi pesantissimi per la collettività e le parti in causa; che sia meritevole di attenzione e degno di tangibile apprezzamento, l'impegno ed il risultato che gli Avvocati fanno conseguire alle parti ed alla Pubblica Amministrazione, ogni volta che venga evitato un contenzioso;

che vada fattivamente premiato, l'apporto diretto che l'Avvocatura è in grado di fornire ogni qual volta solleva la macchina giudiziaria, da un giudizio defatigante e dai tempi imprevedibili.

RILEVATO TUTTAVIA

Che i Magistrati, ed il Personale Amministrativo e di Cancelleria, risultano sotto pianta organica, e per tale effetto, non in grado di smaltire in tempi rapidi un arretrato che influisce fortemente sui tempi di emissione dei provvedimenti giudiziari, affinché possa anche giungersi ad un azzeramento dei ruoli, così da rideterminare tempi accettabili; che gli Avvocati svolgono un ruolo nevralgico nella prevenzione di giudizi e nella definizione transattiva di controversie, destinate se non neutralizzate, ad aggravare l'attuale situazione giudiziaria italiana;

CHIEDE

al Parlamento, Al Governo, al CNF, all'OUA, per quanto di rispettiva competenza, di adottare provvedimenti, affinché alle parti ed ai loro Avvocati, vengano riconosciuti incentivi fiscali e/o detrazioni dalle imposte dovute all'Erario.

MOZIONE CONGRESSUALE SULL'ART. 2233 cod. civ.

proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina e presentata al XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia dai sottoscritti delegati.

- Preso atto che, con frequenza crescente, gli avvocati sono chiamati a sottoscrivere accordi economici a condizioni che umiliano il ceto professionale e sono in aperto contrasto con i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale;

- Considerato che la sostanziale mancanza di regole sulla consistenza economica degli accordi, unita alle sfavorevoli condizioni di mercato nel quale operano i professionisti, relegano l'Avvocato nella posizione di contraente debole (rispetto sia all'impresa che alla Pubblica Amministrazione), così che non può parlarsi di libertà e autonomia nella contrattazione dei compensi professionali;

- Valutato che la crisi (anche) economica in cui versa l'Avvocatura nel suo complesso riverbera i suoi effetti anche sul mercato della occupazione e delle collaborazioni professionali (basti pensare al personale di segreteria - licenziato e non più rimpiazzato - o alla sopravvenuta impossibilità di remunerare ogni forma di collaborazione professionale);

- Rilevati gli effetti e le diseguaglianze che si riversano sull'indotto e sul sistema economico generale, oltre che sulla clientela meno agiata, che resta gravata dai costi di funzionamento cui si sottraggono le grandi imprese e le Pubbliche amministrazioni (in forza del loro potere

contrattuale);

delibera

di chiedere al Governo, e ai parlamentari, di proporre ed approvare le seguenti modifiche di legge:

1) integrare l'art. 13, comma 1[^], della L. n. 247/12, limitatamente al periodo "*L'incarico può essere svolto a titolo gratuito **unicamente per finalità socialmente rilevanti e per le categorie meno abbienti***";

2) aggiungere all'art. 13, comma 3[^], della L. n. 247/12, dopo il periodo "*La pattuizione dei compensi è libera*", la frase: "***nell'ambito dei parametri di cui al successivo comma 6[^]***";

3) modificare l'art. 2233 c.c., con l'inserimento di un IV[^] comma del seguente tenore:

"4. E' nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma II. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'art. 13 comma VI della legge 247/2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. E' altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo".